

Roma, 24 marzo 2021

Circolare n. 111/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Misure per il sistema portuale – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di assegnazione delle risorse stanziare dal DL Rilancio (art.199 DL n.34/2020 convertito in L.n.77/2020) a favore delle Autorità di Sistema Portuale e dell'Autorità di Gioia Tauro al fine di ridurre fino all'azzeramento i canoni concessori ex articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94 e ex art.36 del codice della navigazione; destinatari della misura sono i concessionari che hanno registrato un calo di fatturato di almeno il 20 per cento nei periodi 1 febbraio 2020/30 giugno 2020 (per i canoni dovuti fino a luglio) e 1 luglio 2020/30 novembre 2020 (per i canoni dovuti da agosto a dicembre) rispetto agli analoghi periodi del 2019; il decreto consente altresì alle suddette Autorità di corrispondere le risorse stanziare dal DL Rilancio alle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali (ex art.16 L.n.84/94) e ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo (ex art.17 L.n.84/94) per le eventuali minori giornate di lavoro svolte nel 2020 rispetto al 2019 – DM MIT 26.11.2020 pubblicato sulla GU n.68 del 19.3.2021.

Poste – Consultazione pubblica – L'AGCOM ha avviato una consultazione pubblica sulla verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019; i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della delibera relativa (avvenuta lo scorso 22 marzo) seguendo le modalità indicate nella documentazione – Delibera AGCOM n.79/21/CONS del 4.3.2021.

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di aprile 2021 la circolazione nel Traforo del Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico la notti di giovedì 8 (dalle 22.00 alle 6.00) e di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22, lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e venerdì 29 (dalle 19.30 alle 6.00). Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circolazione nel Traforo avverrà a senso unico alternato nella notte di mercoledì 7 aprile.

Periodo di riferimento					Senso	Barriere di pedaggio	
						CHIUSURA	APERTURA
Aprile	Lun.	Mar.	Mer.	Giov.	FRA - ITA	22:30	23:00
	-	-	7	▲		23:30	00:45
	▲	▲	▲	▲		01:30	02:45
	▲	▲	▲	▲		03:30	04:45
	▲	▲	▲	▲		05:15	06:00
					ITA - FRA	22:30	23:45
						00:30	01:45
						02:30	03:45
						04:30	05:30

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [318/2020](#) e [248/2020](#)
Allegati due
Lc-Gr/lc-gr

G.U. n.68 del 19.3.2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2020

Assegnazione di risorse alle Autorita' di sistema portuale, all'Autorita' portuale di Gioia Tauro e alle Autorita' marittime

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 199, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che riconosce alle Autorita' di sistema portuale e all'Autorita' portuale di Gioia Tauro, la possibilita' di procedere alla «... riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione ...»;

Considerato che la possibilita' di procedere alla riduzione sopra citata, sulla base di quanto previsto dal medesimo art. 199, comma 1, lettera a), puo' riguardare «... i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 ...»;

Visto, altresì, l'art. 199, comma 1, lettera b) che, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo» per l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, autorizza tutte le Autorita' di sistema portuale

e all'Autorita' portuale di Gioia Tauro, a «... corrispondere ed erogare direttamente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 ...»;

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 93, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il medesimo art. 199, comma 1, prevede che ... «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19»;

Visto il comma 7, lettera a), del medesimo art. 199 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinando complessivi euro 26 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici consistenti nella riduzione dei canoni, secondo quanto previsto dal comma 1, da parte delle Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonche' il riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1;

Visto il comma 8 dello stesso art. 199 che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti «... l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonche' la determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera 0a);

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allena COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 adottati in conformita' ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato di dover procedere alla determinazione delle modalita' di corresponsione delle risorse autorizzate ai sensi del sopra citato art. 199, comma 7, nonche' alla determinazione della quota di avanzo di amministrazione utilizzabile, da parte delle Autorita' di sistema portuale e dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 199, commi 1, 7 e 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto:

a) disciplina le modalita' dell'assegnazione delle risorse del fondo istituito ai sensi del citato art. 199, comma 7, nel limite di 26 milioni di euro, da destinare al riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1, del medesimo art. 199, da parte delle Autorita' prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) determina le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita' del citato art. 199, comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

c) disciplina le modalita' di riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del suddetto comma 1.

Art. 2

Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalita' di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera a)

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono assegnate alle Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del riconoscimento della riduzione dei canoni secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera a).

2. Ai fini del comma 1, le Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda e' corredata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, a cui e' allegata apposita asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, di non avere risorse di bilancio disponibili per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) del citato art. 199, che attestati:

a) la volonta' di procedere, espressa con delibera del Presidente, sentito il Comitato di gestione alla riduzione dei canoni nonche' la natura dei canoni da ridurre e la percentuale della riduzione in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) il numero delle imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato nei periodi di riferimento pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, e, per ciascuna impresa, la percentuale di diminuzione dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa concessionaria.

3. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

4. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme riconosciute, assicurando, comunque, il finanziamento integrale dei contributi da corrispondere. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.

Art. 3

Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalita' di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera b)

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono assegnate alle Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero alle Autorita' marittime ai fini del riconoscimento, secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera b), nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per ciascuna Autorita' di sistema portuale, Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero Autorita' marittima, in favore:

a) del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19;

b) delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.

2. Ai fini del comma 1, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda e' corredata, a pena di inammissibilita':

a) da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, che attesti la volonta' dell'Ente di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, nel limite massimo consentito di 4 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato secondo quanto previsto alla lettera b) del sopracitato art. 199;

b) dall'attestazione del legale rappresentante dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 del numero di giornate di lavoro prestate in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019;

c) dall'attestazione del legale rappresentante delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, il numero di turni lavorativi prestati in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.

3. Le Autorita' marittime presentano, nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, le domande relative al riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 199, comma 1, lettera b), in favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dei titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, operanti porti non sede di Autorita' di sistema portuale.

4. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

5. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme.

6. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.

Art. 4

Modalita' di determinazione delle quote di avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Il limite complessivo dell'avanzo di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente utilizzabile da parte di tutte le Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per la riduzione dei canoni concessori di cui al comma 1 lettera a) del medesimo art. 199, e' determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'esistenza dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1 esclude la possibilita' di accedere alle risorse di cui agli articoli 2 e 3.

3. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per le finalita' di cui comma 1, ciascuna Autorita' comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del medesimo Ministero, entro il 31 gennaio 2021, all'indirizzo di posta elettronica dg.tm@pec.mit.gov.it l'intenzione di procedere alla riduzione dei canoni concessori secondo quanto previsto dall'art. 2, indicando l'entita' della riduzione, le conseguenti minore entrate, l'entita' delle entrate derivanti nell'anno 2020 dalla riscossione di tasse portuali, tasse di ancoraggio e diritti di porto e l'entita' di risorse disponibili in bilancio utilizzabili per procedere alla riduzione.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, determina, fino alla concorrenza dell'importo indicato al comma 8, dell'art. 199, per ciascuna Autorita' l'entita' della quota utilizzabile dell'avanzo di amministrazione calcolata tenendo conto dell'ammontare della riduzione dei canoni prevista rispetto alle effettiva disponibilita' dell'avanzo di ciascuna Autorita'. Nel caso in cui gli importi riconoscibili siano complessivamente superiori alle risorse stanziare, l'entita' delle quote utilizzabili per la riduzione dei canoni sara' proporzionalmente ridotto.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3634



DELIBERA N. 79/21/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA VERIFICA DEL CALCOLO DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari e, in particolare, l'allegato I recante *“Orientamenti per il calcolo dell’eventuale costo netto del servizio universale”* con precipuo riferimento alla *“Parte B: calcolo del costo netto”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l'art. 3, comma 14, che recita *«[l]’autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell’onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso»*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità o AGCOM) i poteri di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2008/6/CE;

VISTI i Contratti di programma tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato MISE) e Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata anche Poste Italiane e PI) e, in particolare, il contratto di programma 2015-2019, stipulato in data 15 dicembre 2015;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* e, in particolare, l'art. 1, comma 273, che recita *«[il costo netto del servizio postale universale] a carico della finanza pubblica è confermato nell’importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, cui si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle*

verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale»;

VISTA la delibera n. n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 412/14/CONS, del 29 luglio 2014, avente ad oggetto “*Servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per gli anni 2011 e 2012*”;

VISTA la delibera n. 298/17/CONS, del 17 luglio 2017, avente ad oggetto “*Servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per gli anni 2013 e 2014*”;

VISTA la delibera n. 214/19/CONS, del 7 giugno 2019, avente ad oggetto “*Verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2015 e 2016*”;

CONSIDERATA la delibera n. 215/19/CONS, del 7 giugno 2019, avente ad oggetto “*Avvio del procedimento di verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017 e 2018*” e la successiva comunicazione, dell’8 luglio 2020, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 9 luglio 2020, con cui l’oggetto del procedimento istruttorio è stato ampliato anche all’anno 2019;

VISTA la decisione della Commissione europea (di seguito denominata Commissione o CE) “*C(2015) 8545 final*”, del 4 dicembre 2015, avente ad oggetto “*State Aid SA.43243 (2015/N) – Italy. State compensation granted to Poste Italiane SpA for the delivery of the universal postal service over the periods 2012-2015 and 2016-2019*”;

CONSIDERATO che, per il finanziamento del servizio universale, occorre determinare se gli obblighi imposti al fornitore dello stesso comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 261/1999, l’onere per la fornitura del servizio universale è finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato e mediante il fondo di compensazione di cui all’art. 10 dello stesso d.lgs. n. 261/1999;



TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 «*il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE*», vale a dire dal 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 58/2011;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nell'ambito delle attività di verifica del calcolo del costo netto per gli anni 2017, 2018 e 2019, nonché della documentazione trasmessa da Poste Italiane in riscontro alle richieste di chiarimenti e/o approfondimenti formulate durante l'espletamento dell'attività istruttoria;

RILEVATO l'interesse ad avviare una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “*Verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019*” al fine di acquisire osservazioni e contributi da parte dei soggetti operanti nel settore;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. È avviata la consultazione pubblica sul documento relativo alla “*Verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019*”, di cui all'allegato B alla presente delibera.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
LA SEGRETARIA GENERALE
Giulietta Gamba

Allegato A alla delibera n. 79/21/CONS

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione, documentazione ed ogni altro contributo utile ai fini dell’approvazione dello schema di provvedimento “*Verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019*” di cui all’allegato B alla delibera n. 79/21/CONS del 4 marzo 2021 (di seguito “*documento di consultazione*”).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni (unitamente ad eventuale altra documentazione), recanti la dicitura “*Consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019*”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente – inderogabilmente entro il termine di **45 giorni** dalla pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità della delibera n. 79/21/CONS, a mezzo *PEC* (posta elettronica certificata) da inviare all’indirizzo agcom@cert.agcom.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione Servizi Postali
Ufficio Regolamentazione
Via Isonzo, 21/b
00198 – Roma
All’attenzione del responsabile del procedimento, Ing. Raffaella Barresi

È gradito anche l’inoltro in formato elettronico *word* al seguente indirizzo e-mail: r.barresi@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente, seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione al predetto indirizzo, salvo l’invio tramite *PEC*, non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo con le modalità sopra sposte.

Le osservazioni devono essere strutturate in modo puntuale e sintetico, sui punti di interesse fra quelli descritti nei quesiti di cui all’allegato B, secondo l’ordine espositivo proposto.

Le osservazioni inviate dai soggetti che partecipano alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità.

I soggetti rispondenti possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le osservazioni inviate. La suddetta istanza dovrà pervenire all'Autorità tramite PEC, oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano (anticipandone, in tal caso, l'invio a mezzo *mail* al seguente indirizzo: r.barresi@agcom.it) almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine tassativo di 45 giorni sopra indicato per l'invio delle osservazioni, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le modalità di svolgimento dell'audizione, che, a discrezione dell'Autorità, potrà se del caso essere svolta in forma collettiva, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I partecipanti alla consultazione, che intendono sottrarre all'accesso alcuni dati contenuti nelle osservazioni e nei documenti unitamente trasmessi, devono effettuare, improrogabilmente al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 383/17/CONS, indicando i dati o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. Il soggetto che dovesse chiedere di sottrarre, in tutto o in parte, dati o informazioni contenuti nei documenti, inviati unitamente alle osservazioni, dovrà inviarne anche una versione accessibile e/o pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In assenza di tali motivazioni le informazioni comunicate si considereranno pubblicabili e accessibili. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

Sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it, potranno essere pubblicati in forma non anonima le osservazioni e i documenti pervenuti, questi ultimi tenendo conto del grado di accessibilità indicato.



Allegato B alla delibera n. 79/21/CONS

Documento per la consultazione pubblica

**VERIFICA DEL CALCOLO DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO POSTALE
UNIVERSALE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019**

INDICE

1.	IL QUADRO NORMATIVO	2
1.1.	Il quadro di riferimento normativo comunitario	2
1.2.	Il quadro di riferimento normativo nazionale	3
1.3.	Il calcolo del costo netto del servizio universale in Italia	7
2.	LA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE	10
2.1.	La metodologia proposta da Poste Italiane	10
2.2.	Le valutazioni dell'Autorità sulla metodologia presentata da Poste Italiane	14
3.	L'OPERATORE NFSU	16
3.1.	I ricavi nello scenario NFSU di Poste Italiane	16
3.2.	Le valutazioni dell'Autorità sui ricavi nello scenario NFSU	18
3.3.	I costi nello scenario NFSU di Poste Italiane	23
3.4.	Le valutazioni dell'Autorità sui costi nello scenario NFSU	32
4.	Il diritto a realizzare profitti ragionevoli	37
4.1.	Il diritto a realizzare profitti ragionevoli presentato da Poste Italiane	37
4.2.	Le valutazioni dell'Autorità sui profitti ragionevoli presentati da Poste Italiane	40
5.	I vantaggi intangibili e commerciali	46
5.1.	La stima dei vantaggi intangibili e commerciali di Poste Italiane	46
5.2.	Le valutazioni dell'Autorità sui vantaggi intangibili e commerciali di Poste Italiane	48
6.	Onere del servizio universale postale	51
7.	L'iniquità dell'onere derivante dalla fornitura del servizio universale	54
8.	Il fondo di compensazione	56

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Il quadro di riferimento normativo comunitario

1. Il processo di liberalizzazione dei servizi postali, avviato con la direttiva n. 97/67/CE (“prima direttiva postale”), e successivamente integrato con le direttive nn. 2002/39/CE (“seconda direttiva postale”), e 2008/6/CE (“terza direttiva postale”), ha favorito un’apertura graduale dei mercati nazionali alla concorrenza ed una progressiva armonizzazione delle regole che disciplinano il settore negli Stati membri dell’Unione europea. Le tre “direttive postali” hanno quindi consentito agli Stati membri di governare la transizione dei servizi postali verso un’economia di mercato, affinando gradualmente i rispettivi sistemi normativi e regolamentari.

2. La prima direttiva è incentrata sul servizio universale (di seguito indicato anche con SU) che rappresenta un nodo cruciale della regolamentazione del settore. Secondo il legislatore dell’Unione europea, il SU deve assicurare *«a tutti gli utenti accesso agevole alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di accesso e garantendo condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione»*¹ e, nel contempo, evitare distorsioni della concorrenza. Il servizio postale universale è definito fin dalla prima direttiva quale *«un insieme minimo di servizi di qualità specifica che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nella Comunità»*.² La seconda direttiva postale, al fine di favorire il processo di liberalizzazione, ha previsto un graduale ridimensionamento dell’ambito della riserva elencando i servizi che possono esservi inclusi. Nel contempo, la seconda direttiva ha stabilito un regime di libera concorrenza per i servizi non rientranti nell’area di riserva, consentendo anche ad altri operatori di offrire al pubblico dei servizi postali. La terza direttiva, infine, ha imposto agli Stati membri di abolire qualunque forma di riserva nel settore postale e di adottare tutte le altre misure necessarie alla completa apertura del mercato.

3. La direttiva n. 2008/6/CE definisce il costo netto degli obblighi di SU come *«ogni costo connesso all’operazione della fornitura del servizio universale e necessario per tale operazione»*³ e prevede che il suo calcolo sia effettuato dal fornitore del SU, mentre demanda alle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) la verifica di tale costo. La metodologia per il calcolo del costo netto del SU è descritta in dettaglio nell’allegato I della direttiva: in sintesi, il costo netto deve essere calcolato come la differenza tra il costo netto delle operazioni del fornitore designato per la fornitura del SU e il costo netto che lo stesso operatore sosterebbe in assenza di tali obblighi. È inoltre esplicitato che nel calcolo si deve tenere conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi

¹ Cfr. Direttiva n. 97/67/CE, considerato 12.

² Cfr. Direttiva n. 97/67/CE, considerato 11.

³ Cfr. Direttiva n. 2008/6/CE, allegato I.

commerciali di cui beneficiano i fornitori del servizio postale designati, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

4. Nell'ipotesi in cui gli obblighi di SU generino un onere finanziario iniquo in capo al fornitore designato, la direttiva n. 2008/6/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre un meccanismo di finanziamento, scegliendo una delle seguenti opzioni: a) compensare l'impresa interessata con fondi pubblici; b) ripartire il costo netto degli obblighi del SU fra i fornitori di servizi e/o gli utenti. Qualunque sia il meccanismo adottato, esso dovrà rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, al fine di evitare, o minimizzare, eventuali distorsioni della concorrenza e della domanda degli utenti.

1.2. Il quadro di riferimento normativo nazionale

5. Il *framework* europeo è stato recepito nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 261/1999, successivamente modificato dal d.lgs. del 23 dicembre 2003, n. 384 e dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva n. 2008/6/CE, e da ultimo dalla legge n. 190 del 2014 (c.d. "*legge di stabilità 2015*").

6. La legislazione nazionale riprende in linea di massima le definizioni contenute nelle direttive postali, statuendo, al primo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 261/1999 che «è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza». Questo indirizzo generale si traduce nel dettaglio:

- i. con riguardo alla distribuzione dei punti di accesso, nella previsione di attivazione di un congruo numero di punti di accesso (cassette d'impostazione e uffici postali), individuati secondo un criterio di ragionevolezza al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza (comma 5);⁴
- ii. con riguardo alla frequenza del recapito, nella previsione che il fornitore designato garantisca per almeno cinque giorni a settimana una raccolta e una distribuzione al

⁴ In tal senso, il decreto del MISE del 7 ottobre 2008 (c.d. "decreto Scajola") stabilisce che il fornitore del servizio universale è tenuto ad assicurare un punto di accesso ai servizi entro la distanza massima di: *i*) tre chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione, *ii*) cinque chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione, *iii*) sei chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione. Inoltre, il fornitore del servizio universale deve assicurare l'operatività di un ufficio postale almeno nel 96% dei comuni e non può procedere alla soppressione di uffici "presidio unico di comune", la cui apertura, peraltro, non può essere inferiore a tre giorni e 18 ore settimanali. L'Autorità, con la delibera n. 342/14/CONS, ha modificato in parte i criteri di distribuzione degli uffici postali definiti dal decreto Scajola, introducendo previsioni specifiche a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del paese. In particolare, ha stabilito il divieto alla chiusura degli uffici postali situati nei comuni montani e rurali o che siano presidi unici nelle isole minori; ed inoltre, ha previsto che gli uffici postali presidio unico di comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti, ove sia presente entro 3 chilometri un ufficio limitrofo aperto almeno tre giorni a settimana, osservano un'apertura al pubblico non inferiore a due giorni e dodici ore settimanali, garantendo un coordinamento con gli orari di apertura del suddetto ufficio limitrofo, in modo da assicurare la più ampia accessibilità del servizio.

domicilio di ogni persona fisica o giuridica (comma 6); in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq può essere consentita la fornitura a giorni alterni, fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale interessata.⁵

7. Sempre nell'art. 3 del d.lgs. n. 261/1999 sono delineati il perimetro (commi da 2 a 4), le condizioni di offerta (commi da 5 a 10) del servizio universale e sono fissati i principi di trasparenza e non discriminazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, il paniere del servizio universale è costituito da: *i*) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; *ii*) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; *iii*) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

8. I servizi attualmente inclusi nel servizio postale universale sono:⁶ posta ordinaria,⁷ posta prioritaria, posta massiva, posta raccomandata, posta assicurata, invii editoriali e pacco ordinario, servizi di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada; questi ultimi, fino al settembre 2017, sono stati oggetto di un regime di esclusiva a favore di Poste Italiane, poi abolito dall'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017^{8,9}.

⁵ Questi limiti sono stati modificati dalla legge di stabilità 2015, art. 1, commi 276 e ss., vedi *infra*.

⁶ Il legislatore italiano ha optato per l'estensione massima del SU consentita dalle direttive comunitarie, includendovi anche la corrispondenza commerciale (di cui fa parte anche la c.d. posta massiva, cioè la posta per gli utenti *business*). La pubblicità diretta per corrispondenza non fa più parte del SU dal 1° giugno 2012.

⁷ La posta ordinaria è stata reintrodotta dalla legge di stabilità 2015, art. 1, comma 278.

⁸ In precedenza, il d.lgs. n. 58 del 2011 aveva abolito la riserva a favore di Poste Italiane per i servizi di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera entro il limite di peso di 50 grammi.

⁹ In attuazione della legge n. 124/2017, l'Autorità, con la delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, ha approvato il "*regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285*", in vigore dal 1 marzo 2018, attribuendo al MISE la competenza per il rilascio delle citate licenze e al Ministero della giustizia il compito di elaborare specifiche linee guida per l'espletamento di corsi di formazione rivolti agli addetti all'accettazione, recapito e consegna degli atti. Il MISE, con decreto del 19 luglio 2018, ha adottato il "*disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada*"; mentre il Ministero della Giustizia ha emanato, in via definitiva, in data 5 febbraio 2020, le "*linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada*". Successivamente, nel 2020, gli operatori che avevano acquisito il titolo abilitativo per effettuare la notifica a mezzo posta hanno completato lo svolgimento dei corsi di formazione e sono nelle condizioni di fornire il servizio.



9. Tutti i servizi postali rientranti nell'ambito del SU sono prestati senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 10, comma 1, *n. 16*), del d.P.R. n. 633 del 1972, che recepisce la disciplina comunitaria in materia¹⁰.

10. Il d.lgs. n. 261/99, art. 12, prevede che per ciascun SU, l'Autorità definisca i requisiti di qualità relativamente ai tempi di recapito, alle caratteristiche tecniche di fornitura ed al prezzo al pubblico e vigili sul rispetto dei livelli di qualità, che sono recepiti nella carta dei servizi del fornitore ed anche nel contratto di programma.

11. Con la legge di stabilità 2015, il legislatore è intervenuto a modificare le disposizioni concernenti il SU con l'intento di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale e di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio, consentendo l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito.¹¹ In conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, l'Autorità, con la delibera n. 395/15/CONS, ha autorizzato PI ad attuare un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale nelle aree individuate dalla medesima legge di stabilità 2015,¹² mentre, con la delibera n. 396/15/CONS, ha definito nuovi obiettivi di qualità e nuove tariffe dei servizi inclusi nel SU.¹³

12. Dopo aver delineato il regime delle prestazioni di SU, il d.lgs. n. 261/1999 definisce le norme per la designazione del fornitore e per la quantificazione ed il finanziamento dell'eventuale onere iniquo per la sua fornitura. In particolare, il decreto legislativo ha stabilito che in Italia vi sia un unico fornitore designato per il SU¹⁴, individuato dal MISE. Il d.lgs. n. 261/1999, prevede, nel contempo, che gli altri operatori postali possano fornire al pubblico prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale¹⁵ previo rilascio di una licenza individuale.

¹⁰ Così come riformulato dall'articolo 2, comma 4-*bis*, d.l. n. 40 del 2010, convertito in legge il 22 maggio 2010. Si noti che la norma recepisce la disciplina dell'Unione europea relativa all'esenzione IVA per i servizi postali, regolata dall'art. 132, *lett. a*), della direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

¹¹ Cfr. legge n. 190/2014, art. 1, commi 277 e ss..

¹² Per il modello di recapito a giorni alterni è stata prevista un'attuazione graduale, che si è svolta in tre fasi a partire da ottobre 2015 e ha coinvolto circa il 23,2% della popolazione.

¹³ La delibera modifica in parte la precedente delibera n. 728/13/CONS, recante "*Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale*".

¹⁴ La direttiva n. 97/67/CE, come emendata dalla terza direttiva postale, prevede che gli Stati membri possano designare una o più imprese come fornitori del SU; gli Stati membri, in particolare, possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

¹⁵ Le imprese che intendono fornire al pubblico servizi postali universali, quali raccomandate, assicurate, posta fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg, necessitano di una licenza individuale, che è rilasciata dal MISE sulla base del regolamento approvato dall'Autorità con la delibera n. 129/15/CONS; per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada, invece, gli operatori devono dotarsi di una licenza individuale speciale, che è rilasciata dal MISE sulla base del regolamento approvato dall'Autorità con la delibera n. 77/18/CONS.

13. In Italia il fornitore designato per il servizio postale universale è la società Poste Italiane S.p.A., società capogruppo del gruppo Poste Italiane, che svolge attività di corrispondenza, corriere espresso (per clienti *retail* e PMI), logistica e pacchi nonché attività finanziarie (offerta di conti correnti, servizi di pagamento, libretti, buoni fruttiferi postali, ecc.). Queste ultime attività, a partire dal 2 maggio del 2011, sono state attribuite contabilmente da Poste Italiane al cosiddetto Patrimonio destinato BancoPosta.¹⁶

14. Il d.lgs. n. 58/2011 ha confermato l'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio universale per un periodo di quindici anni (fino al 30 aprile 2026), con possibilità di revoca, ogni quinquennio, qualora la verifica del rispetto degli obblighi del contratto di programma da parte del MISE dia esito negativo.¹⁷

15. I rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati dal contratto di programma. Quest'ultimo ha durata pluriennale,¹⁸ è redatto dal MISE ed approvato, in successione, dall'ordinamento interno e da quello europeo.¹⁹ L'*iter* istituzionale coinvolge in una prima fase il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AGCOM ed il Parlamento, che sono chiamati ad esprimere un parere *ex ante* non vincolante²⁰ e, in seguito, la Commissione europea (di seguito denominata CE), che ne verifica la conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in particolare con riferimento al valore della compensazione dell'onere del servizio universale che lo Stato riconosce al fornitore.²¹

16. Con riferimento al calcolo del costo netto del servizio universale il d.lgs. n. 261/1999 richiama direttamente la normativa dell'Unione europea, statuendo che esso «è

¹⁶ Il Patrimonio destinato BancoPosta è stato costituito ai sensi dell'art. 2, commi 17-*octies* e ss., della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225.

¹⁷ L'ultima verifica quinquennale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, ha riguardato il periodo dal 30 aprile 2011 al 30 aprile 2016 e si è conclusa con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 agosto 2016, che ha confermato Poste Italiane S.p.A. quale fornitore del servizio universale postale.

¹⁸ La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 274) ha esteso la durata del contratto di programma da tre a cinque anni.

¹⁹ Il 30 dicembre 2019 è stato sottoscritto il Contratto di programma 2020- 2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A., che è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 9 giugno 2020 n.558. La verifica del costo netto del SU, per gli anni 2017, 2018 e 2019, di cui al presente provvedimento, viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Contratto di programma 2015-2019, sottoscritto in data 15 dicembre 2015.

²⁰ Le fasi dell'*iter* interno, le rispettive tempistiche e modalità di svolgimento, sono descritte nell'art. 1 comma 275, della legge di stabilità 2015.

²¹ Con riferimento all'approvazione del Contratto di programma 2015-2019, il 4 dicembre 2015 la CE ha emanato la decisione con cui ha reso noto di aver valutato «*in linea con le norme in materia di aiuti di Stato*» la compensazione concessa dall'Italia a PI per l'adempimento della sua missione di servizio pubblico nei periodi 2012-2015 e 2016-2019. La decisione è disponibile su:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260727/260727_1728218_144_2.pdf.

Da ultimo, in data 1° dicembre 2020, la CE, con la decisione SA.55270, ha approvato la compensazione concessa dall'Italia a Poste Italiane per l'adempimento dell'obbligo di servizio postale universale nel periodo 2020-2024.

*effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008».*²²

17. Il d.lgs. n. 201/2011 ha assegnato all'AGCOM le funzioni di regolamentazione del settore postale: tra i compiti spettanti all'Autorità vi è la verifica *ex post* del calcolo del costo netto del servizio universale nonché il compito di rendere pubblica annualmente la quantificazione di tale onere e le relative modalità di finanziamento. A tale scopo, l'art. 3, comma 4, del contratto di programma 2015-2019 prevede che Poste Italiane S.p.A., in qualità di fornitore designato, trasmetta all'Autorità entro il mese di giugno di ciascun anno, per le verifiche di competenza, la propria quantificazione dell'onere del servizio universale sostenuto nel precedente esercizio contabile (calcolato sulla base della separazione contabile certificata redatta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 261/1999), unitamente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio in corso.²³

1.3. Il calcolo del costo netto del servizio universale in Italia

18. L'onere e l'eventuale compensazione del costo del servizio universale, prima del recepimento della terza direttiva postale, erano definiti dal MISE. Il costo netto del servizio universale era calcolato come differenza tra i ricavi ed i costi del servizio universale risultanti dalla separazione contabile, vale a dire la perdita netta. La terza direttiva postale ha assegnato alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di calcolare il costo netto del servizio universale, secondo i criteri definiti nell'Allegato I della medesima direttiva.

19. L'Autorità, a seguito dell'attribuzione delle funzioni di autorità di settore, ha finora effettuato la verifica del costo netto del SU per gli anni dal 2011 al 2016,²⁴ utilizzando, in linea con l'allegato I della direttiva postale, la metodologia di calcolo attualmente più diffusa a livello europeo, anche in altri settori, ossia il cosiddetto "*Profitability cost approach*" (di seguito denominato anche *PC approach* o PC). In base a tale metodologia, il costo netto del SU è calcolato come differenza tra il risultato d'esercizio dell'operatore designato per la fornitura del SU (di seguito denominato operatore FSU) ed il risultato d'esercizio che lo stesso operatore conseguirebbe nell'ipotesi in cui non fosse soggetto agli obblighi di SU (di seguito denominato operatore NFSU). A differenza del criterio di determinazione dell'onere del SU utilizzato nel periodo precedente alla terza direttiva postale, il *PC approach* non si limita alle evidenze contabili ma prende in considerazione gli effetti del vincolo della fornitura del SU sulle scelte dell'operatore FSU, compensandolo non solo delle perdite nette ma anche dei mancati profitti per la fornitura

²² Cfr. d.lgs. n. 261/1999, art. 3, comma 13.

²³ Tale disposizione è stata recepita anche nel contratto di programma 2020-2024.

²⁴ Cfr. la delibera n. 412/14/CONS, relativa alla verifica del costo netto del SU per gli anni 2011 e 2012, la delibera n. 298/17/CONS, relativa alla verifica del costo netto del SU per gli anni 2013 e 2014, e la delibera n. 214/19/CONS, relativa alla verifica del costo netto per gli anni 2015 e 2016.

del SU e tenendo conto del diritto a realizzare profitti ragionevoli e degli eventuali vantaggi intangibili e commerciali.²⁵

20. In particolare, il PC *approach* consiste nel confrontare lo scenario “fattuale” dell’operatore FSU con uno scenario “controfattuale” ipotetico, corrispondente all’operatore NFSU. La differenza tra il risultato d’esercizio dell’operatore FSU e dell’operatore NFSU è il “*net cost*”, cui si sommano profitti ragionevoli (in genere calcolati con la metodologia del WACC, “*Weighted average cost of capital*”) e si sottraggono i vantaggi intangibili e commerciali.

21. L’art. 6, comma 2, del contratto di programma 2015-2019, in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 indica il limite massimo di 262,4 milioni di euro annui per il contributo a carico del bilancio dello Stato, per l’onere del servizio universale da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, con cadenza mensile.

22. Nel caso in cui l’onere calcolato dall’Autorità diverga dall’importo della compensazione prevista dal contratto di programma sono applicati dei meccanismi compensativi. In particolare, nel caso in cui il valore quantificato da AGCOM relativo a ciascun biennio e all’ultimo anno di vigenza del Contratto di programma 2015-2019 sia inferiore alle compensazioni complessivamente erogate dallo Stato al fornitore per i medesimi anni, lo Stato procede con cadenza biennale al recupero delle somme erogate in eccesso.²⁶ Nel caso contrario, l’Autorità può deliberare il ricorso ad un apposito fondo di compensazione²⁷.

23. Nell’ambito delle verifiche del costo netto del SU, per gli anni dal 2011 al 2016 l’Autorità ha accertato che l’onere del SU superava, tranne che nel 2012, l’importo massimo del contributo statale,²⁸ tuttavia, non ha ritenuto necessario attivare il

²⁵ I vantaggi intangibili e commerciali sono i benefici immateriali di cui gode l’operatore in qualità di FSU, come la fedeltà al marchio e le occasioni di contatto, che si detraggono dal costo netto.

²⁶ Analoghi meccanismi compensativi sono previsti dal contratto di programma 2020-2024.

²⁷ L’istituzione del fondo di compensazione degli oneri del SU è prevista dal d.lgs. n. 261/1999 (artt. 3 e 10). Il fondo è amministrato dal MISE ed è alimentato dai titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall’attività autorizzata. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità è effettuata dall’Autorità. Il contratto di programma 2015-2019 fissa un tetto massimo al contributo erogabile in favore di Poste Italiane attraverso il fondo di compensazione pari a 89 milioni di euro l’anno.

²⁸ Il costo netto valutato dall’Autorità superava i finanziamenti statali di 24 milioni di euro, nel 2011, di 50 milioni di euro, nel 2013, di 73 milioni di euro, nel 2014, di 60 milioni di euro, nel 2015, e di 94 milioni di euro, nel 2016.

meccanismo di contribuzione a carico degli altri operatori,²⁹ di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 261/99.³⁰

24. Con la presente delibera l'Autorità intende valutare il costo netto sostenuto da Poste Italiane S.p.a. per gli anni 2017, 2018 e 2019.

25. Nei capitoli che seguono, dopo l'illustrazione della proposta di PI, relativamente agli esercizi per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il calcolo del costo netto del SU e per la sua valorizzazione, saranno esposte le valutazioni dell'Autorità svolte nel rispetto del quadro normativo di settore e utilizzando una metodologia di tipo *PC approach*.

²⁹ Per il 2011 la parte non finanziata dallo Stato era stata considerata poco significativa, per giustificare l'attivazione del fondo di compensazione. Per gli anni 2013 e 2014 si è evidenziato che il fornitore del servizio universale era nelle condizioni di finanziare con i profitti derivanti da altre attività la parte del costo netto non finanziata dallo Stato e che, in ogni caso, l'onere amministrativo legato alla ripartizione del fondo di compensazione e alla sua gestione su oltre 2000 operatori postali sarebbe stato troppo elevato. Per gli anni 2015 e 2016 si è ritenuto che non ci fossero le condizioni di mercato per l'attivazione del fondo di compensazione, in quanto erano anni di trasformazione del mercato postale, in cui tutti gli operatori avevano subito profonde perdite a causa della riduzione della corrispondenza e avevano dovuto sostenere ingenti investimenti per accedere al mercato *e-commerce*, mentre PI aveva mantenuto una condizione economica stabile grazie alla fornitura di altri servizi (finanziari e assicurativi) attraverso la rete del SU, quindi non aveva ridotto la sua capacità di finanziare l'onere del SU.

³⁰ Delibere nn. 412/14/CONS, 298/17/CONS e 214/19/CONS, avverso tali delibere PI ha presentato ricorso al TAR del Lazio. La delibera n. 412/14/CONS è stata impugnata anche da un operatore postale concorrente.


2. LA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE

2.1. La metodologia proposta da Poste Italiane

26. I documenti di separazione contabile trasmessi da PI per gli anni 2017, 2018 e 2019, analogamente a quelli degli anni precedenti, contengono i prospetti relativi a tutti i servizi postali e ai soli servizi postali rientranti nel servizio universale; inoltre, ai fini della riconciliazione con il bilancio civilistico, riportano un prospetto relativo a tutta Poste Italiane S.p.A., che include anche i servizi finanziari. Questi ultimi, nel bilancio civilistico di PI, sono contabilizzati separatamente nel cosiddetto “Patrimonio Bancoposta”. I documenti sono accompagnati dalla relazione della società di revisione che attesta la conformità della contabilità regolatoria ai criteri indicati nell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 1999.

27. La separazione contabile si basa sullo *standard* di allocazione dei costi pienamente distribuiti FDC (*Full Distributed Cost*);³¹ i costi comuni — come, ad esempio, i costi della rete degli uffici postali (di seguito UP) — sono, quindi, ripartiti fra i servizi postali e finanziari secondo specifici *driver*, come mostrato nella figura seguente.

Figura 1. Allocazione costi FDC



28. Come mostra la tabella che segue, i prospetti contabili relativi ai servizi postali riguardano sia le attività svolte attraverso la rete logistica, sia quelle svolte attraverso la rete degli UP. Dal momento che PI si avvale della rete degli UP anche per la fornitura dei servizi finanziari (BancoPosta), i costi della rete degli UP nella contabilità regolatoria sono attribuiti *pro quota* (attraverso appositi *drivers*) sia ai servizi postali, sia ai servizi finanziari.³²

³¹ Metodologia ABC (*Activity Based Costing*) e base di costo a costi storici HC (*Historical Cost*).

³² La maggior parte dei costi della rete degli uffici postali (oltre l’80%) è attribuita ai servizi finanziari.

Tabella 1: Ripartizione dei ricavi e dei costi nella separazione contabile di PI

Servizi postali universali e non	Altri servizi (tra cui finanziari)
Ricavi servizi postali	Ricavi da altri servizi
Costi servizi postali, di cui:	Costi da altri servizi, di cui:
- Costi della rete logistica	- Costi servizi finanziari
- Quota costi rete UP sostenuti per la fornitura di servizi postali	- Quota costi rete UP sostenuti per la fornitura di servizi finanziari
Risultato netto servizi postali	Risultato netto "altri servizi"

29. Diversamente dalla contabilità regolatoria, nel bilancio civilistico di Poste Italiane S.p.A., tutti i costi della rete degli UP (sia quelli sostenuti per la fornitura dei servizi postali - universali e non - sia quelli sostenuti per la fornitura dei servizi finanziari) sono contabilizzati nel conto economico di Poste Italiane S.p.A.. I costi per l'utilizzo della rete degli UP da parte dei servizi finanziari sono contabilizzati anche nel Patrimonio destinato BancoPosta attraverso una posta figurativa (*transfer charge*).

Tabella 2: Ripartizione dei ricavi e dei costi nel bilancio di Poste Italiane S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.	Patrimonio BancoPosta
- Ricavi da servizi postali - Altri ricavi	- Risultato netto della gestione finanziaria (ricavi servizi finanziari)
Costi totali, comprensivi di: - Costi della rete logistica - Totale costi rete UP	Costi totali, comprensivi di: - Costi per utilizzo rete UP di PI S.p.A. (<i>transfer charge</i>)
Risultato netto Poste Italiane S.p.A.	Risultato netto Patrimonio BancoPosta

30. Sulla base dei documenti di separazione contabile, PI propone di calcolare il costo netto per gli anni 2017, 2018 e 2019 utilizzando, in continuità con gli anni 2011-2016, la metodologia del *Profitability Cost approach*.³³ PI dunque delinea i due scenari, fattuale (FSU) e controfattuale (NFSU), nell'ambito dei quali esamina i ricavi conseguiti ed i costi

³³ In base a tale metodologia, ed in linea con quanto previsto dall'allegato I alla direttiva postale, il costo netto del SU è calcolato come differenza tra il risultato d'esercizio dell'operatore designato per la fornitura del SU (di seguito denominato operatore FSU) ed il risultato d'esercizio che lo stesso operatore conseguirebbe nell'ipotesi in cui non fosse soggetto agli obblighi di SU (di seguito denominato operatore NFSU).

sostenuti per la fornitura dei servizi postali, riconducibili sia alla rete logistica, sia alla rete degli uffici postali (rete commerciale).

31. In particolare, per lo scenario FSU, PI utilizza i costi sostenuti e i ricavi conseguiti effettivamente, risultanti dai documenti di separazione contabile. Per lo scenario NFSU, invece, definisce e valorizza i costi che sosterebbe e i ricavi che conseguirebbe in un mercato concorrenziale senza di obblighi di SU, quindi senza alcun vincolo in termini di portafoglio prodotti e relativi livelli di servizio, rete di vendita e distributiva ed aree territoriali in cui operare. In particolare, PI nello scenario NFSU, sulla base della domanda di mercato, corrispondente a quella effettiva negli anni di riferimento, rimodula l'offerta senza modificare le tariffe vigenti (fatta eccezione per gli incrementi tariffari dovuti all'introduzione dell'IVA) e ipotizza una razionalizzazione delle risorse impiegate in ciascuna delle fasi della catena del processo produttivo. Più precisamente, nello scenario controfattuale PI ipotizza che:

- i. l'accettazione sia attiva tutti i giorni lavorativi presso un numero ridotto di uffici postali,³⁴ e di centri di accettazione *business*;
- ii. la raccolta sia attiva tutti i giorni solo presso gli UP aperti;
- iii. la rete di smistamento sia razionalizzata;
- iv. il trasporto nazionale sia effettuato solo su gomma (eliminazione della rete di trasporto aerea);
- v. la distribuzione fino ai punti di recapito sia attiva tutti i giorni su un numero ridotto di centri;
- vi. il recapito sia limitato e razionalizzato per zone geografiche (in funzione della densità della popolazione e delle opportunità di *business*), con una minore copertura del territorio e con conseguente razionalizzazione della rete di consegna e dei nodi di recapito. Al riguardo, PI nelle zone non coperte ipotizza di disporre dei punti di consegna, detti *drop-box*, presso cui gli utenti possono ritirare la propria corrispondenza.³⁵

32. Secondo PI, questi cambiamenti (in particolare la riduzione della frequenza di recapito e l'eliminazione della rete di trasporto aerea) implicano che l'operatore, in assenza di obblighi, non sarebbe in grado di fornire i servizi con recapito entro il giorno

³⁴ PI ipotizza una riduzione del numero degli UP da circa 12.800 (scenario reale) a circa 4.500 (scenario controfattuale), come specificato nel par. 3.3.7.

³⁵ In particolare, PI propone di rimodulare la frequenza e le modalità di recapito in funzione della densità della popolazione e delle opportunità di *business* come segue:

- recapito quotidiano per i comuni di Milano e Roma;
- recapito a giorni alterni per le restanti aree metropolitane e tutti i capoluoghi di provincia;
- recapito 1 volta a settimana per i comuni con più di 5.000 abitanti;
- per i restanti comuni, servizio di recapito con implementazione di punti di consegna, i cosiddetti *drop-box* (consegna presso la sede del Comune e/o tabaccai/edicole, ecc.), che vengono alimentati da un operatore di PI e gestiti da un operatore esterno.

successivo (servizi in J+1), come la consegna dei quotidiani. Inoltre, PI assume che in assenza di obblighi non fornirebbe più il servizio di pacco ordinario e che, non beneficiando più dell'esenzione IVA, i restanti servizi sarebbero soggetti ad IVA, con conseguente incremento dei prezzi.³⁶

33. Infine, PI ha fornito una stima dei vantaggi intangibili e commerciali legati agli obblighi di SU e ha tenuto conto del diritto a realizzare profitti ragionevoli utilizzando, per il 2017, il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) e, invece, per il 2018 e per il 2019, l'"EBIT margin".³⁷

34. Analogamente agli anni precedenti, PI ha presentato il calcolo del costo netto relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 in riferimento al perimetro dei servizi postali nel loro complesso, invece che al perimetro dei soli servizi rientranti nel SU, adducendo le medesime motivazioni già vagliate, e ritenute non accettabili dall'Autorità, nell'ambito delle precedenti istruttorie sul costo netto.³⁸ Per ragioni di completezza, tuttavia, nell'attuale proposta ha indicato nei documenti contabili anche la valutazione dell'onere del servizio universale limitata ai soli servizi rientranti nel servizio universale, che è riportata nella tabella seguente.

Tabella 3: Costo netto 2017, 2018 e 2019 presentato da PI (in milioni di euro).

Costo netto 2017-2019	Servizio universale (2017)	Servizio universale (2018)	Servizio universale (2019)
Costo Netto Operatore FSU	- 586	- 548	- 429
Costo Netto Operatore NFSU	0	0	0
Profitti ragionevoli	30	123	115
Vantaggi intangibili e commerciali	30	34	35
Onere del SU	- 586	- 637	- 509

35. Il costo netto calcolato da PI relativo solo ai servizi che rientrano nel SU è pari a 586 milioni di euro per il 2017, a 637 milioni di euro per il 2018, e a 509 milioni di euro

³⁶ PI ipotizza che l'operatore NFSU offra solo servizi soggetti ad IVA con aliquota pari al 22% e che i prezzi praticati dall'operatore NFSU, al netto dell'IVA, rimangano invariati (il prezzo finale dei prodotti universali, quindi, diviene pari al prezzo originario più l'IVA).


³⁷ Su richiesta dell'Autorità PI ha fornito una stima dei profitti ragionevoli attraverso il tasso di remunerazione del capitale investito anche per gli anni 2018 e 2019.

³⁸ PI osserva che gli obblighi di SU impongono la costituzione ed il mantenimento di una rete di accettazione e recapito sovradimensionata rispetto al livello della domanda e caratterizzata da elevati costi fissi, riconducibili principalmente alla capillarità della rete ed ai vincoli relativi alla frequenza e alla qualità del servizio. Per migliorare il livello di saturazione dell'infrastruttura postale, PI è quindi, indotta ad ampliare la propria offerta commerciale con servizi che non rientrano nel perimetro del SU (cfr. par. 3.1.3 della delibera n. 298/17/CONS).

per il 2019. PI ipotizza che, essendo il risultato di esercizio dell'operatore NFSU negativo, l'operatore, piuttosto che incorrere in una perdita, sceglierebbe di non operare, ovvero di avere un controfattuale con risultato economico nullo.

36. Per completezza di informazione, si riporta il confronto tra l'onere del servizio universale quantificato da PI dal 2011 al 2019 e lo stanziamento dei fondi pubblici finalizzati alla copertura di tale onere, da cui si evince che il finanziamento statale nel corso degli anni è stato sempre inferiore all'onere stimato da PI.

Grafico 1: Confronto tra Onere SU quantificato da PI e gli stanziamenti pubblici.



2.2. Le valutazioni dell'Autorità sulla metodologia presentata da Poste Italiane

37. L'Autorità, come negli anni precedenti (cfr. delibere nn. 412/14/CONS, 298/17/CONS e 214/19/CONS), concorda con PI sull'utilizzo del *Profitability Cost* per quantificare l'onere del SU per gli anni 2017-2019.

38. Per quanto riguarda la scelta del perimetro da utilizzare ai fini della valutazione del costo netto, l'Autorità ritiene opportuno basare le proprie valutazioni sul perimetro relativo ai soli servizi rientranti nel SU, in continuità con le decisioni assunte nelle precedenti verifiche (delibere nn. 412/14/CONS, 298/17/CONS e 214/19/CONS),³⁹ non escludendo la possibilità per gli anni futuri di optare per un allargamento del perimetro.

³⁹ Secondo un'interpretazione letterale della norma (art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 261/99) «il costo netto degli obblighi di servizio universale è ogni costo connesso all'operazione della fornitura del servizio universale e necessario per tale operazione». Inoltre, i servizi postali non universali presentano perdite consistenti, quindi, in caso di utilizzo del perimetro allargato ai fini del calcolo del costo netto, si determinerebbe un ingente aumento del costo del SU e si potrebbero determinare effetti distorsivi sulla concorrenza, in quanto soltanto il fornitore del SU sarebbe ricompensato delle perdite conseguenti alla



39. Quanto alla proposta di PI di ipotizzare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, uno scenario NFSU con risultato economico nullo, derivante dalla scelta dell'operatore di non operare piuttosto che incorrere in perdite, si ritiene che tale ipotesi non sia conforme a quanto previsto dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE, secondo cui il calcolo del costo netto deve essere effettuato come differenza tra il costo netto delle operazioni dell'FSU, quando è soggetto ad obblighi di SU, e il costo netto che lo stesso operatore sosterebbe in assenza di tali obblighi. Nell'ipotesi di PI, per contro, il calcolo del costo netto coinciderebbe con il risultato economico dell'operatore FSU e consisterebbe soltanto nel prendere atto delle perdite nette riportate nei documenti contabili prodotti dal medesimo operatore.

40. In continuità con le scelte assunte nelle precedenti verifiche, quindi, l'Autorità valuta il costo netto per gli anni 2017-2019 esaminando nello scenario controfattuale l'effettiva evitabilità delle risorse che PI ipotizza di non impiegare qualora non sia soggetta ad obblighi di SU, nonché l'attendibilità e la sostenibilità dell'ipotetica riorganizzazione dell'operatore NFSU, inclusi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'IVA sui servizi.

41. Utilizzando la metodologia descritta, nei capitoli che seguono si illustrano in dettaglio, le proposte di PI e le valutazioni dell'Autorità relative a: *i*) i ricavi conseguiti rispettivamente negli scenari FSU e NFSU, nonché la loro differenza (cd. ricavi mancati); *ii*) i costi sostenuti negli scenari FSU e NFSU per ogni fase della catena del valore della rete logistica dei servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione e recapito) e per la rete commerciale, nonché la loro differenza (cd. costi evitati); *iii*) il diritto a realizzare profitti ragionevoli e i vantaggi intangibili e commerciali. Infine, si riportano le analisi dell'Autorità sull'iniquità dell'onere e sul fondo di compensazione.

D.1 Si condivide l'impostazione metodologica dell'Autorità sul calcolo del costo netto?

contrazione dei volumi dei prodotti postali che ha interessato l'intero settore negli ultimi anni. Laddove si allargasse il perimetro, si dovrebbe tenere conto del fatto che la rete del SU è utilizzata non solo per la fornitura dei servizi postali, ma anche, attraverso la rete degli UP, per la fornitura dei servizi finanziari, quindi il perimetro dovrebbe essere allargato a tutta Poste Italiane S.p.A. e non solo ai servizi postali. A partire dal 2013, l'Autorità ha sostenuto che non avrebbe escluso per gli anni futuri la possibilità di allargamento del perimetro a tutta PI, in linea con le decisioni della CE sugli aiuti di Stato (cfr. capitolo 3 della delibera n. 298/17/CONS).



3. L'OPERATORE NFSU

3.1. I ricavi nello scenario NFSU di Poste Italiane

42. PI, sulla base delle ipotesi brevemente esposte al paragrafo 31, ipotizza una riduzione dei volumi e dei ricavi per l'operatore NFSU.

43. In particolare, a causa della riduzione della frequenza di recapito, PI non offrirebbe più nello scenario NFSU i prodotti in J+1 di seguito elencati:

- i. la consegna dei quotidiani, anche al sabato, e dei settimanali. Per tali prodotti PI ipotizza che la domanda migrerebbe verso canali non postali, ad esempio le edicole o i canali digitali;
- ii. la posta registrata non universale con consegna in J+1 ("raccomandata 1", di seguito denominata anche "R1"). PI prevede la totale eliminazione dei volumi del servizio raccomandata 1 *business* nazionale e proveniente da estero (quest'ultima solo nel 2019); considerato che prima dell'introduzione sul mercato della raccomandata 1 *retail* i clienti si avvalevano del servizio di raccomandata *retail* tradizionale, PI ritiene che la maggior parte dei clienti continuerebbe ad acquistare tale prodotto e che i restanti volumi migrerebbero verso i servizi di raccomandata o corriere espresso offerti da altri operatori;
- iii. la posta prioritaria. PI ipotizza che tutti i volumi di posta prioritaria *retail, online*, diretta all'estero e, nel 2019, anche proveniente dall'estero migrerebbero verso il corrispondente servizio di posta ordinaria. PI ipotizza che la maggior parte dei volumi di posta prioritaria *business* sarebbe assorbita dalla posta ordinaria *business* e da due prodotti non appartenenti al servizio universale denominati, rispettivamente, "posta *light*" e "posta *contest*", mentre la restante parte migrerebbe verso la concorrenza.

44. PI ritiene che la riduzione della frequenza del recapito rappresenti un fattore di criticità anche per i telegrammi nazionali da sportello e da telefonia, che perderebbero la totalità dei volumi destinati alle aree con minor frequenza di recapito, corrispondente al 25% del totale dei volumi, nel 2017 e al 38% circa nel 2018 e nel 2019. Inoltre, nel 2018, PI assume una riduzione del 25% dei telegrammi provenienti dall'estero e diretti all'estero.

45. PI stima anche un impatto negativo, derivante dalla riduzione della frequenza di recapito, sul segmento della pubblicità diretta per corrispondenza. In particolare, in considerazione del contenuto dei messaggi pubblicitari, della necessità di recapitarli celermente e del grado di concorrenzialità del mercato, PI ipotizza una riduzione dei volumi del servizio "posta target" (invii indirizzati) del 5%, nel 2017 e nel 2018. Per il 2019, invece, PI ipotizza una riduzione pari al 55% dei volumi recapitati presso i *drop point* (che sono circa il 17,5%) e una ulteriore perdita del 29% nelle zone servite 1 volta a settimana (circa il 58% dei volumi recapitati). Tali riduzioni sarebbero dovute alla

migrazione su altri canali/concorrenti dei volumi destinati alle aree con minore frequenza del recapito.

46. Inoltre, nel 2019 PI considera che, a causa della riduzione della frequenza di recapito, diminuirebbe la domanda dei servizi “crono” e “promopacco”, che non soddisferebbero più le esigenze di alcuni segmenti della clientela. In particolare, PI ipotizza per tali servizi una perdita del 100% dei volumi, nelle aree servite dai *drop point* e con recapito una volta a settimana, e una perdita del 50% dei volumi, nelle aree servite a giorni alterni.

47. PI considera, altresì, una riduzione dei volumi e dei ricavi del 5% di alcuni servizi, fra cui le raccomandate, gli atti giudiziari e il telegramma *online*, a causa dell'introduzione della modalità di recapito tramite *drop-box* nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

48. La variazione della frequenza del recapito non è, invece, considerata da PI un fattore critico per altri servizi, come la posta massiva e la raccomandata (*business* e *retail*), che sono caratterizzati da obiettivi medi di recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale (SLA J+4).

49. PI considera che la riduzione degli UP nello scenario controfattuale da circa 12.800 a 4.500 determinerebbe una riduzione del 50% dei volumi della raccomandata *retail*, anche verso l'estero, della raccomandata giudiziaria e degli atti giudiziari *retail* accettati presso gli UP oggetto di chiusura. In particolare, per questi ultimi servizi PI ritiene che i clienti potrebbero ricorrere a sistemi di notifica *online*, mentre per la raccomandata *retail*, come per la posta 4 *retail*, PI ritiene che circa l'1% dei volumi migrerebbe verso i corrispondenti servizi *online*. Analogamente, PI prevede la migrazione del 15% dei volumi del telegramma da sportello verso il telegramma *online*.

50. Con riferimento all'incremento del prezzo derivante dall'applicazione dell'IVA, PI ipotizza, per la posta ordinaria *business*, la posta raccomandata *business* — entrambi sia nazionali, sia dirette all'estero — e la posta massiva, una riduzione dei volumi legata all'elasticità della domanda al prezzo⁴⁰ degli invii dei clienti di tipo “*Finance*” e “*Pubblica amministrazione*” che, non potendo detrarre l'IVA, in quanto i loro servizi non sono soggetti ad IVA, sarebbero incentivati a ricorrere ai canali digitali o a rivolgersi alla concorrenza.

51. PI ipotizza che l'applicazione dell'IVA non avrebbe alcun impatto, invece, sui prodotti *retail* di raccomandata e posta ordinaria, in considerazione della composizione della clientela, prevalentemente di tipo SoHo (*Small Office Home Office*) non sensibile all'IVA. Con riferimento agli atti giudiziari, PI ipotizza che non vi sarebbero impatti derivanti dall'introduzione dell'IVA, in quanto i mittenti ribalterebbero i costi di notifica sui destinatari dell'atto oppure avrebbero la possibilità di ricorrere a servizi alternativi,

⁴⁰ PI considera una elasticità della domanda al prezzo pari a -0,5, che rappresenta una stima prudenziale in eccesso rispetto a quanto riportato nello studio di WikConsult (2011): “*Developments in the Dutch Postal Market*” (p-65), che indica un valore di elasticità compreso tra -0,2 e -0,3.

quali messo notificatore e sistemi di notifica *online*, che risultano significativamente più convenienti.

52. PI ipotizza che, in assenza di obblighi di SU, l'operatore NFSU non offrirebbe più il servizio di pacco ordinario (nazionale ed estero). Al riguardo, nel 2019, PI suppone che i volumi dei pacchi ordinari provenienti dall'estero migrerebbero verso i prodotti denominati *quick pack* ed *express mail service* e che i volumi dei pacchi ordinari diretti all'estero migrerebbero verso i prodotti poste *delivery Europe* e poste *delivery globe*.

53. Infine, PI ipotizza una perdita del 20% dei ricavi del servizio di *pick-up*.

54. In sintesi, nello scenario NFSU, PI ipotizza:

- i. per il 2017, una riduzione dei volumi di corrispondenza dei servizi postali pari a circa 198 milioni di unità (di cui circa 162 milioni relativi ai servizi universali), corrispondente ad una diminuzione dei ricavi di circa 248 milioni di euro (di cui 184 milioni di euro relativi ai servizi universali);
- ii. per il 2018, una riduzione dei volumi di corrispondenza dei servizi postali pari a circa 174 milioni di unità (di cui circa 140 milioni relativi ai servizi universali), corrispondente ad una diminuzione dei ricavi di circa 233 milioni di euro (di cui 166 milioni di euro relativi ai servizi universali);
- iii. per il 2019, una riduzione dei volumi di corrispondenza dei servizi postali pari a circa 306 milioni di unità (di cui circa 127 milioni relativi ai servizi universali), corrispondente ad una diminuzione dei ricavi di circa 394 milioni di euro (di cui 176 milioni di euro relativi ai servizi universali).

3.2. Le valutazioni dell'Autorità sui ricavi nello scenario NFSU

55. Lo scenario controfattuale prospettato da PI prevede una riduzione della qualità dei servizi postali, la razionalizzazione della rete degli UP, l'incremento dei prezzi per effetto dell'introduzione dell'IVA e una riduzione dei ricavi dei servizi di *pick-up*.

56. L'Autorità in generale concorda con le ipotesi di PI riguardanti gli effetti della riduzione della frequenza di recapito sui volumi e, di conseguenza, sui ricavi dei servizi postali con alcune eccezioni esposte di seguito.

57. In merito alla posta prioritaria, l'Autorità non condivide la tesi di PI secondo cui i volumi della posta prioritaria *retail* e *online* sarebbero interamente assorbiti dai rispettivi servizi di posta ordinaria. Difatti, tenendo conto del fenomeno della *e-substitution* che sta interessando il settore postale, l'Autorità ritiene che parte dei volumi sarebbe persa in misura pari a quella ipotizzata per la raccomandata 1 *retail*.

58. Per quanto riguarda le ipotesi di PI per l'anno 2019, secondo cui si eliminerebbe la raccomandata 1 proveniente dall'estero, i volumi della posta prioritaria proveniente dall'estero si trasferirebbero sul corrispondente servizio ordinario e i volumi dei pacchi della gamma Crono e Promopacco si ridurrebbero, si ritiene che, in ragione della crescita che sta registrando il segmento pacchi, PI, anche in assenza di obblighi, continuerebbe a

consegnare i pacchi con frequenza quotidiana e garantirebbe, mediante la medesima rete, anche la consegna dei prodotti provenienti dall'estero.

59. L'Autorità ritiene che la perdita dei volumi del servizio di telegramma nazionale, da sportello e da telefonia, per effetto della riduzione della frequenza di recapito, sarebbe superiore a quella ipotizzata da PI ed uguale, per tutti e tre gli anni al 50%. Inoltre, l'Autorità ritiene che la medesima riduzione debba essere prevista anche per il telegramma online e non condivide l'ipotesi di PI secondo cui la minore frequenza di recapito avrebbe un impatto negativo sui telegrammi diretti all'estero e provenienti dall'estero.

60. Per quanto concerne la riduzione dei volumi della posta *target* nelle aree servite dai *drop point* e 1 volta a settimana, ipotizzata da PI nel 2019, l'Autorità ritiene opportuno estendere anche a tale anno l'ipotesi effettuata da PI per gli anni 2017 e 2018 di riduzione dei volumi del 5%, in quanto l'Autorità non condivide l'ipotesi secondo cui l'operatore NFSU non offrirebbe più il servizio di recapito in una parte del territorio nazionale e considera il recapito una volta a settimana per una porzione inferiore della popolazione rispetto a quanto ipotizzato da PI. Per le medesime ragioni l'Autorità non considera valida l'ipotesi di una riduzione dei volumi e dei ricavi del 5% delle raccomandate, degli atti giudiziari e del telegramma *online*, a causa dell'introduzione della modalità di recapito tramite *drop-box* nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

61. Per quanto concerne la razionalizzazione della rete degli UP in assenza di obblighi, l'Autorità condivide la stima di PI di riduzione dei volumi delle raccomandate *retail*, anche verso l'estero, della raccomandata giudiziaria e degli atti giudiziari *retail*, pari al 50% dei volumi accettati presso gli UP oggetto di chiusura, tuttavia ritiene opportuno utilizzare la medesima stima anche per gli altri servizi offerti attraverso la rete degli UP, in particolare, per l'assicurata *retail*, per il pacco ordinario (sia nazionale, sia verso l'estero) e per i prodotti di corriere espresso accettati presso gli UP. In merito alla migrazione dell'1% dei volumi della raccomandata *retail* e della posta 4 *retail* verso i corrispondenti servizi *online*, si accetta tale ipotesi, ma si suppone che la medesima percentuale di volumi venga persa per effetto del ricorso da parte dei clienti ad altri sistemi digitali. L'Autorità non ritiene valida l'ipotesi di migrazione del 15% dei volumi del telegramma da sportello verso il telegramma *online* in quanto i clienti, in alternativa al telegramma da sportello, potrebbero utilizzare il telegramma da telefono. Inoltre, si considera una riduzione del 10% dei volumi dei pacchi della gamma Promopacco e Crono, dovuta al fatto che i clienti non potrebbero prelevare i pacchi presso gli UP chiusi.

62. Relativamente all'aumento del prezzo derivante dall'introduzione dell'IVA, l'Autorità pur condividendo quanto osservato da PI, ritiene che l'incremento di prezzo determinerebbe minori ricavi anche per i servizi di raccomandata e posta ordinaria (entrambi *retail* e *online*), per l'avviso di ricevimento (solo nel 2017 e nel 2018) e per il servizio SIN comunicazione, che non sono stati quantificati da PI. Inoltre, con riferimento ai prodotti, posta ordinaria internazionale, raccomandata diretta all'estero e raccomandata giudiziaria, rispetto a PI, che aveva previsto una riduzione dei volumi dovuta



all'incremento dell'IVA solo per la quota riconducibile ai clienti *business*, l'Autorità ritiene opportuno estenderla anche alla quota di clienti *retail*. L'Autorità stima la riduzione dei ricavi di tali servizi utilizzando i medesimi criteri adottati per la posta massiva, la posta prioritaria *business* e la raccomandata *business*, ma considerando come percentuale di clienti sensibile all'IVA, la stima prodotta da PI nell'ambito del procedimento relativo al calcolo del costo netto 2013 e 2014 (delibera n. 298/17/CONS).

63. Per quanto riguarda l'assicurata (*retail* e *business*), si presume che l'applicazione dell'IVA possa determinarne una riduzione dei volumi che, tuttavia, dovrebbe essere inferiore rispetto a quella ipotizzata per gli altri servizi, rispettivamente *retail* e *business*, in considerazione del minore grado di competitività che si registra sul mercato per tale prodotto. In particolare, si considera una riduzione dei volumi dell'assicurata pari alla metà di quella ipotizzata per gli altri servizi, rispettivamente *retail* e *business*, in continuità con l'assunzione effettuata nell'ambito delle verifiche del costo netto relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.⁴¹ Per l'assicurata diretta verso l'estero si ipotizza la medesima riduzione dei ricavi dell'assicurata *retail*.

64. Con riferimento agli atti giudiziari, a seguito dell'abolizione della riserva a favore di PI, da marzo 2020, alcuni concorrenti sono nelle condizioni di svolgere il servizio di accettazione, recapito e notifica degli atti giudiziari. Sebbene nel 2017, 2018 e 2019 la liberalizzazione non fosse ancora operativa, si ritiene che in assenza di obblighi di SU l'operatore non avrebbe goduto del regime di esclusiva e che, per tale ragione, nonché per gli effetti derivanti dall'introduzione dell'IVA, il 15% dei volumi sarebbe migrato verso la concorrenza.

65. Non si condivide la proposta di PI di totale eliminazione del pacco ordinario nello scenario controfattuale, che evidenzia una crescita dei volumi negli anni 2017, 2018 e 2019, come tutto il settore dei pacchi. Inoltre, non si ritiene valida l'ipotesi, per il 2019, di migrazione dei volumi dei pacchi ordinari provenienti dall'estero verso i prodotti denominati *quick pack* ed *express mail service* e dei volumi dei pacchi ordinari diretti all'estero verso i prodotti poste *delivery Europe* e poste *delivery globe* in quanto, in caso di eliminazione del pacco ordinario, i clienti potrebbero essere attratti dalle diverse alternative presenti sul mercato offerte dalla concorrenza.

66. L'analisi dei ricavi persi, sopra descritta, implica alcune rettifiche rispetto alle stime presentate da PI, riportate nelle tabelle seguenti in rosso (tabella 4, per gli anni 2017 e 2018, tabella 5, per l'anno 2019)⁴². Nelle righe in grigio sono evidenziati i servizi universali.

⁴¹ Cfr. delibere nn. 298/17/CONS e 214/19/CONS.

⁴² Le rettifiche del 2019 sono riportate in una tabella separata in quanto PI ha classificato i prodotti diversamente dal 2017 e 2018.

Tabella 4: Stima dei ricavi NFSU per gli anni 2017 e 2018

		Δ 2017 (%) PI	Δ 2017 (%) AGCOM	Δ 2018 (%) PI	Δ 2018 (%) AGCOM
Posta non prioritaria	Posta non prioritaria	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Posta 1	Posta 1 <i>Retail</i>	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
	Posta 1 non <i>retail</i>	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
	Posta 1 per Estero	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
	Posta 1 da Estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Posta 4	Posta 4 <i>Retail</i>	4,2%	-0,2%	4,9%	0,4%
	Posta 4 non <i>Retail</i>	-1,7%	-1,7%	-0,1%	-0,1%
	Avviso di ricevimento	-11,5%	-15,5%	-5,5%	-9,5%
	Posta 4 per Estero	5,4%	2,0%	7,2%	3,6%
Posta Massiva	Posta Massiva	-4,9%	-4,9%	-5,4%	-5,4%
Altre indescritte	Billing Mail	-0,5%	-0,5%	0,0%	0,0%
	Posta Time	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Altre indescritte	3,6%	3,6%	2,8%	2,8%
Raccomandate	Raccomandate <i>retail</i>	-6,6%	-5,0%	-7,4%	-5,9%
	Raccomandata 1 <i>Retail</i>	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
	Raccomandate non <i>retail</i>	-11,0%	-5,7%	-3,3%	-3,3%
	Raccomandata 1 non <i>Retail</i>	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
	Advice Mail	-5,0%	0,0%	-5,0%	0,0%
	Raccomandate On Line	-2,8%	-1,7%	-3,1%	-2,0%
	Altre raccomandate	-4,4%	-0,2%	-4,3%	-0,2%
	Raccomandate per Estero	-11,1%	-13,9%	-10,4%	-13,1%
	Raccomandate da Estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Raccomandata 1 da Estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Assicurate	Assicurata <i>Retail</i>	0,0%	-18,9%	0,0%	-17,0%
	Assicurata non <i>Retail</i>	-0,1%	-2,8%	0,0%	-2,6%
	Assicurate per Estero	-0,1%	-2,1%	0,0%	-2,0%
	Assicurate da Estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Posta Patenti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Atti Giudiziari	Atto giudiziario <i>Retail</i>	-9,9%	-20,1%	-9,6%	-19,8%
	Atto giudiziario non <i>Retail</i>	-3,3%	-15,0%	-3,4%	-15,0%
	Messo Notificatore	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DM	Posta Target	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%
	Posta Target per estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Posta Target da estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stampe	Stampe	-26,1%	-26,1%	-25,4%	-25,4%
	Giornali al sabato	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Altri prodotti/servizi	Telegrammi	-19,8%	-49,3%	-19,7%	-48,9%
	Altri servizi/prodotti	-1,3%	-1,3%	-11,6%	-11,6%
Pacchi	Pacchi	-100,0%	-13,5%	-100,0%	-13,6%
	Pacchi per Estero	-100,0%	-13,8%	-100,0%	-14,0%
	Pacchi da Estero	-100,0%	0,0%	-100,0%	0,0%
Corriere espresso	Corriere Espresso Nazionale	0,0%	-9,8%	0,0%	-10,1%
	Corriere espresso per Estero	0,0%	-2,8%	0,0%	-3,0%
	Corriere espresso da Estero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Altro Corriere espresso			0,0%	0,0%
Filateria	Carte Valori Filateliche	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Altro Filateria	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE SERVIZI POSTALI		[omissis]	-10,4%	[omissis]	-10,1%
di cui S.U.		[omissis]	-10,6%	[omissis]	-10,5%

Tabella 5: Stima dei ricavi NFSU per l'anno 2019

		Δ 2019 (%) PI	Δ 2019 (%) AGCOM
Posta 1	Posta 1 <i>Retail</i>	-100,0%	-100,0%
	Posta 1 non <i>retail</i>	-100,0%	-100,0%
	Posta Priority Internazionale	-100,0%	0,0%
	Posta Prioritaria Inbound	-100,0%	-100,0%
Posta 4	Posta 4 <i>Retail</i>	10,4%	6,2%
	Posta 4 non <i>Retail</i>	2,8%	2,8%
	Postamail Internazionale	6,4%	2,4%
	Posta non prioritaria Inbound	499,8%	0,0%
Bulk	Posta Massiva	-5,4%	-5,4%
	Altre indescritte	0,6%	0,9%
Assicurata	Assicurata <i>Retail</i>	0,0%	-27,9%
	Assicurata <i>Business</i>	-0,2%	-2,6%
	Assicurate Outbound	0,0%	-2,0%
	Assicurate Inbound	0,0%	0,0%
Raccomandata	Raccomandata <i>Retail</i>	-6,7%	-5,8%
	Raccomandata Pro	-8,1%	-3,3%
	Raccomandata Inbound	34,9%	0,0%
	Raccomandata Outbound	-9,5%	-12,1%
	Altre raccomandate	-5,2%	-0,3%
Atto Giudiziario	Atto giudiziario singolo	-9,6%	-19,8%
	Atto giudiziario G.C.	-5,0%	-15,0%
	CAN e CAD	-5,0%	0,0%
Raccomandata 1	Raccomandata 1 <i>Retail</i>	-100,0%	-100,0%
	Raccomandata 1 <i>Business</i>	-100,0%	-100,0%
	Expres Inbound	-100,0%	0,0%
SIN e Comunicazione	Atto Giudiziario Procedura SIN	0,0%	-14,9%
	Messo Notificatore	0,0%	0,0%
	Altri SIN	0,0%	-7,4%
Stampe	Stampe Ap	-25,0%	-25,0%
	Giornali al sabato	-100,0%	-100,0%
DM	Posta Target Nazionale	-26,5%	-5,0%
	Posta Target Internazionale Outbound	0,9%	0,9%
	Mass Mail Inbound	0,0%	0,0%
Servizi Multicanale	Telegrammi Nazionali	-29,8%	-50,0%
	Telegramma Internazionale Outbound	0,0%	0,0%
	Telegramma Internazionale Inbound	0,0%	0,0%
Altri prodotti/Servizi Mail	Altri	-9,9%	-9,9%
Nazionale Standard	Poste Delivery Standard	-100,0%	-14,9%
	Promopacco	-80,8%	-10,0%
	Crono (standard)	-22,6%	-10,0%
	Economy Nazionale (Ex SDA)	0,0%	0,0%
	Altri Naz.li Standard	0,0%	-8,3%
Nazionale Express	Promopacco Plus	-71,4%	-10,0%
	Crono (Express)	-10,4%	-10,0%
	Espresso Nazionale (EX SDA)	0,0%	0,0%
	Altri Naz.li Express	0,0%	-13,2%
Internazionale Outbound	Poste Delivery International Standard	-100,0%	-14,5%
	Altri Internazionali Outbound	42,0%	-2,7%
Internazionale Inbound	Pacchi da Estero	-100,0%	0,0%
	Altri Inbound	28,2%	0,0%
Altri Parcel	Altri	0,0%	0,0%
Filatelìa	Filatelìa	0,0%	0,0%
TOTALE SERVIZI POSTALI		[omissis]	-10,0%
di cui S.U.		[omissis]	-11,1%

67. In sintesi, nello scenario NFSU l’Autorità considera:
- i. per il 2017, una riduzione dei volumi di corrispondenza dei servizi postali pari a circa 209 milioni di unità (di cui circa 169 milioni relativi a servizi universali), corrispondente ad una diminuzione dei ricavi di circa 276 milioni di euro (di cui 186 milioni di euro relativi ai servizi universali);
 - ii. per il 2018, una riduzione dei volumi di corrispondenza dei servizi postali pari a circa 187 milioni di unità (di cui circa 148 milioni relativi a servizi universali), corrispondente ad una diminuzione dei ricavi di circa 269 milioni di euro (di cui 174 milioni di euro relativi ai servizi universali);
 - iii. per il 2019, una riduzione dei volumi di corrispondenza dei servizi postali pari a circa 170 milioni di unità (di cui circa 132 milioni relativi a servizi universali), corrispondente ad una diminuzione dei ricavi di circa 267 milioni di euro (di cui 172 milioni di euro relativi ai servizi universali).

D.2 Si condivide l’orientamento metodologico dell’Autorità in merito all’analisi sui ricavi persi in assenza di obblighi di SU?

3.3. I costi nello scenario NFSU di Poste Italiane

68. I paragrafi seguenti illustrano le ipotesi di PI sui costi che l’operatore non sosterebbe in assenza di obblighi di SU per ogni fase della catena del valore della rete logistica e commerciale di PI descritta nell’Allegato I.

3.3.1. La vuotatura cassette e la rete di accettazione business

69. Le cassette d’impostazione di PI sono distribuite su tutto il territorio nazionale per consentire agli utenti di inviare la corrispondenza senza passare attraverso l’UP. Nel 2017, 2018 e 2019 la rete di PI era costituita, rispettivamente, da circa 48.300, 47.114 e 46.447 cassette di impostazione sparse su tutto il territorio nazionale.

70. La rete di accettazione *business* di PI rappresenta l’insieme delle strutture presso le quali sono accettati i prodotti dei cosiddetti Grandi clienti, ossia dei grandi speditori che inviano ingenti quantità di corrispondenza. La rete, nel 2017 e nel 2018, era composta da 16 punti di accettazione presso i CMP⁴³ e 100 punti di accettazione presso i Centri provinciali (CP e CD),⁴⁴ e nel 2019, da 16 punti di accettazione presso i centri di smistamento (CS)⁴⁵ e 99 punti di accettazione presso i centri provinciali (CO⁴⁶ e CD). In

⁴³ I CMP sono i centri di meccanizzazione postale (cfr. delibera n. 298/17/CONS).

⁴⁴ I CP sono i Centri prioritari e i CD sono i Centri di distribuzione (cfr. delibera n. 298/17/CONS).

⁴⁵ I CS sono siti industriali che concentrano tecnologia e impianti per l’automazione del processo di smistamento e servono (nelle fasi di raccolta e distribuzione) un determinato territorio composto da più province (bacino logistico).

⁴⁶ I Centri operativi (CO) sono completamente manuali e appartengono al bacino logistico di un CS e hanno lo scopo di garantire il rispetto dello SLA J+1 per i prodotti provenienti da zone *extra*-bacino e destinati alla provincia di appartenenza.

tali centri la corrispondenza veniva accettata 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì e in alcuni centri anche il sabato, come anticipo del lunedì successivo (giorno da cui partiva lo SLA per la consegna).

71. In assenza di obblighi di SU, PI ipotizza una riduzione del personale addetto alla vuotatura delle cassette di impostazione e una razionalizzazione delle strutture di accettazione *business*, che sarebbero ridotte a 18.

3.3.2. La raccolta

72. La raccolta è l'attività di trasporto del prodotto tra i punti di accettazione (UP e cassette di impostazione) e il centro del bacino logistico di competenza, in cui viene effettuato lo smistamento. Le attività di raccolta sono svolte o in gestione diretta, o attraverso soggetti esterni, detti accollatari, mentre i portalettere si limitano solo ad effettuare la vuotatura delle cassette di impostazione collocate nelle aree remote del territorio nazionale.⁴⁷

73. PI sostiene che in assenza di obblighi ridurrebbe gli itinerari di raccolta come conseguenza del taglio di circa 8.300 UP, risparmiando sui costi della gestione diretta (personale, canoni di noleggio, carburante) e sui costi di appalto (accollatari).

74. PI ipotizza che la riduzione degli UP, pari a quasi il 70% del totale, non determini una equivalente riduzione del numero di linee di raccolta a causa dell'incremento dei volumi da gestire per singolo ufficio e dell'allungamento delle distanze medie fra gli UP e i punti di raccolta.

75. In particolare, per quanto concerne le attività di raccolta dagli UP effettuate in gestione diretta, PI ipotizza una riduzione del 30% delle linee dirette ai CMP, e del 50% delle linee dirette ai CDM. Questa differenza è giustificata dal fatto che mentre presso i CMP viene raccolta la posta dei maggiori capoluoghi di provincia, caratterizzati da una riduzione più contenuta degli UP e da un elevato livello di urbanizzazione, che non consente il passaggio di mezzi di trasporto più capienti, presso i CDM viene raccolta la posta dei centri di minore dimensione, in cui la riduzione degli UP è più consistente e si può fare ricorso a mezzi di trasporto più capienti per contenere i maggiori volumi, in quanto il livello di urbanizzazione è inferiore.

76. Per quanto riguarda le attività di raccolta dagli UP effettuate dagli accollatari, PI ipotizza un taglio del 50% dei costi di appalto per tener conto dell'allungamento dei tragitti che dovrebbero essere percorsi per servire il medesimo numero di UP, rispetto allo scenario reale.

77. PI ipotizza una riduzione del 100% dei collegamenti con l'aeroporto, in quanto, nello scenario NFSU eliminerebbe la rete di trasporto aerea. Nel 2018 e nel 2019, inoltre, PI ipotizza di ridurre del 70% le attività di vuotatura delle cassette di impostazione effettuate in gestione diretta presso i CMP/CP e dell'80% quelle dirette ai CDM. Per le

⁴⁷ La vuotatura cassette effettuata dai portalettere è trattata nella sezione relativa al recapito (cfr. par. 3.3.6).

altre attività di raccolta svolte in gestione diretta e dagli accollatari, PI non ipotizza alcuna riduzione nello scenario controfattuale.

3.3.3. *Lo smistamento*

78. La rete di smistamento di PI nel 2017 e nel 2018 era composta da 16 CMP e 7 CP, mentre nel 2019 era composta da 16 CS, 7 CO e 1 CL.⁴⁸

79. In assenza dei vincoli di SU, e come conseguenza della scelta di eliminare i prodotti con SLA J+1, PI ipotizza di modificare la rete di smistamento nel seguente modo:

- i. eliminazione delle attività di smistamento all'interno di tutti i CP (nel 2019, eliminazione dei 7 CO e 1 CL), con conseguente concentrazione dei volumi presso i CMP/CS;
- ii. razionalizzazione dei CMP nel seguente modo:
 - a. concentrazione dei volumi della clientela *business* presso 10 CMP/CS a maggior traffico o localizzati in aree in cui sarebbe conveniente mantenere un sito di carattere industriale (ad es. Roma, Milano, Torino, Napoli ecc.). Tali CMP/CS sarebbero dedicati allo smistamento dei prodotti sia *retail*, sia *business*;
 - b. trasformazione dei rimanenti 6 CMP/CS in centri manuali, dove sarebbero lavorati solo i prodotti della clientela *retail*. Tali CMP/CS avrebbero il ruolo di centri periferici in cui il presidio logistico potrebbe essere mantenuto senza esigenze di automazione (ad es. Ancona, Cagliari, Pescara ecc.). La trasformazione consisterebbe nella dismissione degli impianti obsoleti, oppure nel loro spostamento presso i CMP/CS meccanizzati, al fine di rafforzare la lavorazione dei prodotti *business*.

3.3.4. *Il trasporto nazionale*

80. La rete di trasporto nazionale garantisce il trasferimento della corrispondenza tra i diversi CMP/CS, nel caso in cui il prodotto non sia destinato al bacino di competenza del CMP/CS di raccolta. La rete di trasporto nazionale è composta da:

- i. una rete “veloce” dedicata principalmente al trasporto dei prodotti con *standard* J+1, che è costituita da una rete di trasporto aereo con *hub* a Brescia, denominata “rete SAN” (Servizio Aeroportuale Notturmo), e due reti di trasporto su gomma (“rete J+1” e “Rete Grandi Clienti”);
- ii. una rete “ad alta capacità” su gomma, costituita da autoarticolati dedicati al trasporto dei prodotti con livello di servizio superiore al J+1 (denominata “rete

⁴⁸ Il CL ha le stesse caratteristiche di un CO, con l'aggiunta di attività di smistamento in fase di CRP (fase di ripartizione in partenza in cui il prodotto viene preparato per il trasporto verso il centro di smistamento di destinazione) per i prodotti con SLA J+1.

integrata”) oppure al trasporto di prodotti con *standard* J+1 e superiore nei giorni di sabato e domenica (denominata “rete *weekend*”).⁴⁹

81. In assenza di obblighi di SU, PI ipotizza di eliminare la rete aerea SAN, con il relativo *handling* aeroportuale e di mantenere solo il 25% della rete J+1 allo scopo di compensare eventuali effetti di saturazione, trasferendo sulla rete integrata il traffico che prima transitava sulla rete veloce soppressa.⁵⁰ Questa operazione, secondo PI, potrebbe essere realizzata senza dover sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, nel 2017, PI ipotizza di eliminare anche la “rete grandi clienti”, mentre nel 2018 e nel 2019 la mantiene per garantire l’offerta del prodotto “promopacco”.

3.3.5. La distribuzione

82. L’attività di distribuzione ha lo scopo di trasportare tutti gli oggetti postali smistati e processati in CRA⁵¹ dai CMP/CP (nel 2019, CS/CO) verso i centri di distribuzione (CD)⁵² o i PDD⁵³ di competenza, da cui partono i portalettere per il recapito. Nel 2017, 2018 e 2019 il numero dei centri di recapito (CD/PDD) era pari, rispettivamente, a 2.051, 1.793 e 1.543.

83. Il costo complessivo della distribuzione, come quello della raccolta, è determinato dalla somma dei costi di distribuzione in gestione diretta, vale a dire personale (autisti) e flotta (carburante e noleggio automezzi), e dei costi di appalto (accollatari).⁵⁴

84. In assenza di obblighi di SU, PI assume che, a seguito della riduzione del numero di portalettere, legata alla riduzione della frequenza di recapito, anche i centri di recapito sarebbero ridotti a circa 900. In particolare, verrebbero chiusi i centri il cui numero di portalettere (*Full Time Equivalent*, FTE) nello scenario NFSU risulti inferiore a 1,5 e che servono solo zone di recapito del tipo “nessun recapito” o “recapito 1 volta a settimana”.⁵⁵

85. Inoltre, PI stima una riduzione dei collegamenti di alimentazione sia dei CD che dei PDD. Per la distribuzione in gestione diretta, PI ipotizza un risparmio, su base regionale, degli autisti (FTE) pari alla metà della percentuale di riduzione dei CD, ottenuta a seguito del taglio dei portalettere.⁵⁶ Per la distribuzione affidata agli accollatari, PI ipotizza un

⁴⁹ Nel fine settimana i tempi per il trasporto sono più rilassati, anche per i prodotti in J+1, in quanto gli obiettivi di qualità relativi ai tempi di consegna si riferiscono ai giorni lavorativi, esclusi il sabato ed i festivi.

⁵⁰ Trasporto su gomma anche dei prodotti diretti o provenienti dalle isole.

⁵¹ Centro di ripartizione in arrivo è l’attività di smistamento svolta presso i CMP/CS del bacino logistico a cui è destinata la corrispondenza.

⁵² Nei CD inizia l’attività di recapito.

⁵³ Sono i Presidi Decentrati Distribuiti e svolgono funzioni di recapito principalmente in zone rurali e a bassa densità abitativa. I CD e PDD sono uffici di recapito.

⁵⁴ La gestione diretta si occupa della distribuzione dai CMP/CS ai CD. Il trasporto dai CD verso i PDD, invece, è quasi sempre effettuato dagli accollatari.

⁵⁵ Vedi par. 3.3.6.

⁵⁶ La società quantifica il risparmio del numero di FTE in misura inferiore rispetto alla riduzione dei CD per tenere conto dell’effetto prodotto dall’aumento dei volumi.

taglio identico alla riduzione dei PDD, pari, nel 2017, 2018 e 2019, rispettivamente all'81%, 77% e al 72% dei costi di appalto. In tal caso, secondo PI, i maggiori volumi da trasportare verso i PDD non determinerebbero ulteriori costi, in quanto l'accollatario, operando in contesti *extra-urbani*, potrebbe avvalersi di mezzi di trasporto più capienti per far fronte all'incremento dei volumi.

3.3.6. Il recapito

86. Il recapito costituisce l'ultima fase della catena del valore dei servizi postali e anche la più costosa. In tale fase, tutti gli oggetti postali processati nelle fasi precedenti e depositati presso i centri di recapito sono ripartiti e consegnati ai rispettivi destinatari.

87. La rete di recapito si basa prevalentemente sulla forza lavoro (portalettere – di cui una parte è utilizzata come scorta, al fine di coprire la malattia e le ferie – e linee mercato), che determina la maggior parte dei costi, e comprende anche gli uffici di recapito.⁵⁷

88. I portalettere utilizzano per il trasporto le autovetture e i motocicli, mentre le linee mercato usano le auto e i furgoni. PI possiede i motocicli, per cui sostiene i costi di manutenzione e carburante, mentre noleggia le auto e i furgoni, sostenendone i costi di noleggio e carburante.

89. Nel corso del 2018 PI ha avviato l'implementazione progressiva di un nuovo modello di recapito, denominato "*Joint delivery*",⁵⁸ che si è conclusa nel 2019. Il modello prevede la possibilità di recapito dei pacchi attraverso la rete dei portalettere, introducendo turni pomeridiani e nel *weekend*. L'implementazione di tale modello è nata dall'esigenza di tenere conto dello scenario previsto di sviluppo dei servizi di corrispondenza e pacchi e delle mutate esigenze della clientela.

90. Nello scenario NFSU PI ipotizza di ridurre la frequenza di recapito, al fine di diminuire le risorse impiegate per il recapito rispetto allo scenario reale. In particolare, PI ripartisce i comuni dell'intero territorio nazionale in 4 *cluster*, a cui associa una frequenza di recapito differente in base all'attrattività commerciale di ciascuna area, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 6: Criteri di differenziazione della frequenza di recapito

Cluster comune	Popolazione (p)	Frequenza di recapito
Tipo 1	Comuni di Roma e Milano	Quotidiana
Tipo 2	Altre aree metropolitane e tutti i capoluoghi di provincia	A giorni alterni
Tipo 3	Comuni con numero di abitanti superiore a 5.000	Una volta a settimana
Tipo 4	Altri comuni	Nessun servizio*

*Sono previsti dei punti di consegna, detti *drop-box*

⁵⁷ Ulteriori dettagli sulla composizione della rete di recapito sono riportati nell'allegato I.

⁵⁸ Presentazione di PI, "*Capital markets day deliver 2022*", Milano 27 febbraio 2018.



91. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti PI non prevede il recapito a domicilio, ma presso appositi punti di consegna, detti *drop-box*, installati presso la sede del comune, oppure presso i tabaccai o le edicole, alimentati da PI e gestiti da un operatore esterno.

92. Partendo dalla suddivisione in zone del territorio nazionale del 2015, PI determina la frequenza di recapito delle zone collocate in corrispondenza di più comuni appartenenti a *cluster* diversi, secondo i seguenti criteri:

- i. recapito quotidiano, qualora la zona serva almeno un comune del tipo 1;
- ii. recapito a giorni alterni, qualora il numero di comuni del tipo 2 serviti dalla zona sia maggiore o uguale al numero dei comuni del tipo 3 e 4;
- iii. recapito 1 volta settimana:
 - a. qualora il numero di comuni del tipo 3 serviti dalla zona sia maggiore del numero dei comuni del tipo 2;
 - b. qualora la differenza tra il numero dei comuni del tipo 4 e il numero dei comuni del tipo 3 serviti dalla zona sia pari a 1;
- iv. nessun recapito, qualora la differenza tra il numero dei comuni del tipo 4 ed il numero dei comuni del tipo 3 serviti dalla zona sia maggiore o uguale a 2.

93. Nello scenario reale PI affida una zona di recapito⁵⁹ a ciascun portalettere, mentre nello scenario NFSU, a seguito della riduzione della frequenza di recapito, affiderebbe a ciascun portalettere un numero maggiore di zone di recapito, risparmiando sul numero dei portalettere.⁶⁰

94. PI ipotizza di internalizzare tutte le linee dell'articolazione mercato nello scenario NFSU, distribuendole fra gli uffici di recapito e di dimezzarle in tutti gli uffici che non hanno almeno una zona con recapito quotidiano.

95. Nelle zone senza servizio di recapito, PI suppone di utilizzare linee mercato aggiuntive per l'alimentazione dei *drop-box* una volta a settimana, prevedendo una linea mercato ogni quattro zone non servite.

96. Inoltre, PI ipotizza di chiudere gli uffici di recapito, come indicato al paragrafo precedente, riducendone anche il personale. In particolare, PI ipotizza di ridurre del 6% le FTE assegnate alle lavorazioni interne di ripartizione dei prodotti (cd. "ripartitori") e prevede la presenza di una figura di monitoraggio e qualità, di un caposquadra e di una figura di coordinamento (nel 2017 e nel 2018) per ogni CD attivo, oltre ad un ulteriore caposquadra per ogni CDM e CD/PDD con più di 10 portalettere, al netto della scorta.

⁵⁹ Per la definizione delle zone di recapito (o zone universali) vedi allegato I.

⁶⁰ Ad esempio, nel caso in cui vi fossero cinque zone di recapito contigue con frequenza di recapito ridotta a una volta a settimana, il modello ipotizzato da PI prevederebbe un solo portalettere per tutte le cinque zone di recapito (il lunedì la prima zona, il martedì la seconda, e così via), per cui i costi relativi a 4 portalettere sarebbero evitati.

3.3.7. La rete commerciale

97. La rete commerciale di PI è articolata su tre livelli, come segue:

- i. nel 2017, 9 aree territoriali (di seguito AT), mentre nel 2018 e nel 2019, 6 macro-aree territoriali (di seguito MAT), corrispondenti ad una o più regioni;
- ii. 132 filiali, identificabili prevalentemente con le province;
- iii. circa 12.800 UP che coprono più del 96% dei comuni italiani.⁶¹

98. Per gli UP prosegue il trend di decrescita, in quanto alla fine del 2016 il loro numero era pari a 12.845, alla fine del 2017, 12.822, alla fine del 2018, 12.812 e, alla fine del 2019, 12.809.

99. Nello scenario controfattuale PI ipotizza una riorganizzazione radicale della rete distributiva con l'obiettivo di massimizzarne il fatturato e di minimizzarne i costi. La rete commerciale nello scenario NFSU, a parere di PI, sarebbe composta da circa 4.500 UP, 68 filiali e 3 AT, nel 2017, e da 4.500 UP, 67 filiali e 3 MAT, nel 2018 e nel 2019. Le modalità di selezione degli UP che rimarrebbero aperti e i criteri in base ai quali sono determinate le perdite dei ricavi e i risparmi di costo sono analoghi a quelli utilizzati negli anni precedenti e sono illustrati brevemente di seguito.⁶²

100. PI presume che la chiusura degli UP nello scenario NFSU non determinerebbe la perdita totale dei ricavi corrispondenti – sia finanziari, sia postali (per questi ultimi vedi par. 3.1) – in quanto ritiene che parte della produzione sarebbe assorbita dagli UP più vicini, che rimarrebbero aperti e in cui PI attiverebbe i doppi turni. In particolare, PI valuta diversamente gli effetti che la chiusura degli UP produrrebbe sui servizi postali e sui servizi finanziari.

101. In particolare, per quanto concerne i servizi postali (corrispondenza e pacchi), PI ritiene che la perdita dei volumi stimata nello scenario controfattuale – descritta al par. 3.1 – indurrebbe l'operatore NFSU a ridurre le risorse impiegate presso gli UP in misura proporzionale, tenendo conto del tempo necessario per l'erogazione di ciascun servizio.⁶³ Quindi, nello scenario NFSU, PI ipotizza di trasferire alcune risorse degli UP in chiusura presso gli UP che rimarrebbero aperti, in base alla capacità produttiva che questi sarebbero in grado di assorbire, tenuto conto dell'attivazione dei doppi turni.

102. Per quanto riguarda i servizi finanziari (BancoPosta), in base all'ubicazione dell'ufficio in chiusura (area urbana o *extra*-urbana), alla sua distanza da altri uffici, che rimarrebbero aperti, e alla presenza di concorrenti nelle vicinanze, PI definisce specifici

⁶¹ Gli UP si suddividono in base alle caratteristiche strutturali/organizzative in UP mono-turno e doppio-turno (cioè aperti anche il pomeriggio).

⁶² Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato V alla delibera n. 298/17/CONS.

⁶³ In dettaglio, a fronte di una riduzione dei volumi di corrispondenza e pacchi stimata da PI in -7%, nel 2017, -6%, nel 2018, e -12%, nel 2019, le percentuali di riduzione delle risorse dedicate, rispettivamente, alla corrispondenza e ai pacchi presso gli UP sono pari, rispettivamente, a -5% e -22%, nel 2017, -6% e -19%, nel 2018, e -5% e -20%, nel 2019.

scenari di potenziale perdita della clientela attraverso cui individua i ricavi dei servizi finanziari che verrebbero persi e le risorse che sarebbero risparmiate. Le risorse rimanenti, quindi, verrebbero trasferite dagli UP oggetto di chiusura a quelli che rimarrebbero aperti con doppio turno. In ciascuno scenario PI ipotizza percentuali di perdita della clientela differenti per i servizi finanziari transazionali⁶⁴ e i servizi finanziari relazionali,⁶⁵ alla luce del fatto che i primi sono erogati tramite sportello, per cui, a parere di PI, subirebbero una perdita maggiore, e i secondi sono erogati da consulenti specializzati, per cui secondo PI subirebbero una perdita inferiore.

103. Per quanto concerne i costi evitati, PI considera distintamente i costi di funzionamento degli UP, che comprendono canoni di locazione, utenze, ecc., e i costi del personale, ed ipotizza di ridurre entrambi nello scenario NFSU nel seguente modo:

- i. eliminazione dei costi di funzionamento dei circa 8.300 UP da chiudere;
- ii. riduzione dei costi del personale in misura pari alla differenza tra il costo del personale degli 8.300 UP oggetto di chiusura e il costo del personale che verrebbe assorbito a seguito della migrazione delle risorse sui circa 4.500 UP restanti. Il costo così ottenuto verrebbe ulteriormente ridotto del 5% (aumentando quindi il risparmio in termini di FTE), al fine di contenere il livello di insaturazione della rete nello scenario NFSU, in considerazione del fatto che nello scenario FSU la rete risulta sovradimensionata rispetto al livello di produzione effettivo.

104. Oltre ai costi evitati della rete degli UP, l'operatore NFSU conseguirebbe anche risparmi legati alle strutture di coordinamento (AT/MAT e filiali), alle funzioni commerciali ed alla movimentazione fondi (questi ultimi riconducibili al minor numero di chilometri che le aziende fornitrici del servizio di trasporto fondi dovrebbero percorrere nella rete NFSU).

3.3.8. *L'IVA detraibile*

105. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 16), del d.P.R. n. 633 del 1972, tutte le prestazioni del servizio postale universale, offerte da PI, in quanto fornitore designato, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatte salve quelle le cui condizioni siano state negoziate individualmente.

106. PI segmenta le proprie attività ai fini IVA distinguendo tra "Attività finanziarie", prevalentemente esenti da IVA e per cui l'IVA sugli acquisti è totalmente indetraibile, "Attività postali universali", con IVA totalmente indetraibile, ed "Attività residuali", per cui l'IVA può essere detratta.

107. PI, nello scenario NFSU, ipotizza la detraibilità totale dell'IVA sugli acquisti relativi alle "Attività postali universali", in quanto, in assenza di obblighi di SU, le tariffe di tali servizi sarebbero comprensive di IVA, con aliquota pari al 22%, e si genererebbe

⁶⁴ Ad esempio, bollettini, pagamento delle pensioni, servizi di trasferimento di denaro, ecc.

⁶⁵ Ad esempio, scelta del conto corrente, buoni postali, polizze vita, prestiti, ecc.

IVA a debito. PI, quindi, calcola l’IVA detraibile in base ai conti di contabilità generale (base imponibile) e alle relative aliquote.⁶⁶

3.3.9. *Gli altri costi evitati*

108. Nella separazione contabile di PI i costi sono classificati in “costi diretti”,⁶⁷ “costi diretti di produzione”,⁶⁸ “costi indiretti” e *overheads*. Nei paragrafi precedenti sono stati oggetto di valutazione i costi evitati relativi ai costi diretti e ai costi diretti di produzione. Nel presente paragrafo sono trattati i costi evitati relativi ai costi indiretti e agli *overheads*.

109. I “costi indiretti” rappresentano i costi delle strutture di coordinamento, centrali e territoriali, e delle funzioni operative (in particolare SP - Servizi Postali e MP - Mercato Privati). Tali costi sono attribuiti al SU sulla base dell’incidenza dei costi diretti di produzione sostenuti dalle strutture produttive.⁶⁹

110. Gli *overheads* sono i costi delle funzioni di supporto, orientamento e controllo a livello centrale. Si tratta, in particolare, dei costi delle strutture di *staff* che fanno capo direttamente al Presidente o all’Amministratore delegato, quali ad esempio le direzioni centrali Finanza, amministrazione e controllo, Affari legali e societari, ecc. Tali costi sono attribuiti al SU sulla base dell’ammontare dei costi precedentemente allocati, dopo aver condotto un’analisi puntuale delle mansioni effettivamente svolte dalle singole strutture.⁷⁰

111. Nello scenario NFSU, PI riduce i costi indiretti e gli *overheads* secondo *driver* parametrici, quali ad esempio la riduzione dei ricavi totali dell’azienda o attribuiti ad una specifica funzione di *business* e la diminuzione degli FTE stimata nell’ambito dei modelli operativi ipotizzati per l’operatore NFSU.⁷¹

112. Una volta valorizzati i costi indiretti e gli *overheads* per l’operatore NFSU, PI li alloca sui prodotti/servizi attraverso le stesse logiche e *driver* di ribaltamento utilizzati per l’operatore FSU.

⁶⁶ A partire da ottobre 2013 le aliquote IVA sono pari al 22% per quasi tutti i costi, ad esclusione di un ristretto gruppo di costi con aliquota pari al 10% e dei costi del servizio mensa, la cui aliquota è pari al 4%.

⁶⁷ I “costi diretti” sono prevalentemente costi esterni, che sono direttamente attribuibili ai servizi postali universali.

⁶⁸ I “costi diretti di produzione” sono costi operativi direttamente attribuibili al comparto dei servizi universali e fra questi assume particolare rilievo l’incidenza del costo del lavoro degli UP e della rete di recapito.

⁶⁹ Il sistema di separazione contabile utilizza circa trenta *driver* per il ribaltamento dei costi indiretti ai prodotti/servizi rientranti nel servizio universale.

⁷⁰ Il sistema di separazione contabile utilizza circa una trentina di *driver* per il ribaltamento degli *overheads* ai prodotti/servizi rientranti nel servizio universale.

⁷¹ Ad esempio, i costi del *Marketing* o di coordinamento centrale della funzione Servizi postali sono stati ridotti in misura pari alla contrazione dei ricavi dei prodotti/servizi postali stimata per l’operatore NFSU, mentre i costi delle strutture di coordinamento territoriale (ALT) sono stati valorizzati per l’operatore NFSU in misura proporzionale alla riduzione degli FTE delle strutture operative (SDR e CRP).

3.4. Le valutazioni dell’Autorità sui costi nello scenario NFSU

113. Nei paragrafi seguenti vengono rappresentate le fasi della catena del valore della rete logistica e commerciale che l’Autorità ritiene opportuno modificare, con le relative variazioni dei costi. Non si apportano, invece, modifiche ai costi proposti da PI dei restanti elementi della rete logistica e commerciale per le medesime considerazioni illustrate nelle delibere relative al calcolo del costo netto per gli anni precedenti, che si riepilogano brevemente di seguito.

114. Relativamente alla vuotatura delle cassette di impostazione e alla rete di accettazione *business*, l’Autorità condivide la proposta di PI di ridurre i punti di accettazione *business* e il personale addetto alla vuotatura delle cassette di impostazione nello scenario NFSU, in quanto i punti di accettazione *business* chiusi rappresentano i centri a minor traffico, mentre la vuotatura delle cassette di impostazione potrebbe essere effettuata in assenza di obblighi con minore frequenza.

115. Per quanto riguarda la fase di raccolta, nello scenario NFSU PI non ipotizza alcuna modifica alla frequenza di raccolta, che rimarrebbe giornaliera, mentre ipotizza un risparmio legato alla riduzione degli UP, che si ritiene condivisibile alla luce delle valutazioni effettuate dalla stessa società.

116. In merito al trasporto nazionale, l’Autorità ritiene condivisibili le ipotesi di PI di soppressione della rete veloce SAN e del 75% della rete J+1, in quanto entrambe le reti hanno lo scopo di garantire lo SLA J+1 ed i volumi trasportati da tali reti potrebbero essere trasferiti sulla rete J+3, che risulta sufficientemente capiente. Inoltre, PI garantirebbe la consegna veloce dei pacchi *e-commerce*, a partire dal 2018, anno della conclusione dell’accordo con Amazon, attraverso la rete grandi clienti.

3.4.1. Le valutazioni dell’Autorità sui costi dello smistamento nello scenario NFSU

117. L’Autorità condivide la proposta di PI di eliminare i CP, poiché si tratta di strutture che hanno prevalentemente lo scopo di garantire il rispetto dello SLA J+1, viceversa, non ritiene opportuno computare nell’ambito del costo netto del SU il risparmio relativo ai CMP, in quanto l’ipotesi di trasformazione di 6 CMP in centri manuali sarebbe in controtendenza rispetto all’iniziativa intrapresa da PI nel 2018, volta a migliorare l’automazione dei centri di smistamento per la lavorazione di tutti i prodotti, non solo di quelli in J+1.

118. Di conseguenza, nello scenario NFSU l’Autorità prevede un risparmio dei costi del personale, che risulta inferiore a quello calcolato da PI di un importo pari a 12 milioni di euro, nel 2017, 9 milioni di euro, nel 2018, e 2 milioni di euro, nel 2019. Per gli ammortamenti e i costi esterni si prevede un risparmio dei costi in misura proporzionale alla riduzione del numero di FTE.

D.3 Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito ai costi evitati dello smistamento in assenza di obblighi di SU?

3.4.2. *Le valutazioni dell’Autorità sui costi della distribuzione nello scenario NFSU*

119. Per quanto riguarda l’attività di distribuzione, i risparmi considerati da PI sarebbero conseguenza della diminuzione dei portalettere e degli uffici di recapito, ipotizzata nello scenario controfattuale.

120. Tuttavia, come sarà meglio spiegato nel paragrafo successivo, tenuto conto della necessità di mantenere una rete di recapito sufficientemente capillare anche nello scenario NFSU, per far fronte alle esigenze dei clienti, e di non allungare eccessivamente i tragitti che dovrebbero essere percorsi dai portalettere, a parere dell’Autorità non verrebbe chiuso alcun ufficio di recapito, quindi il risparmio sulla distribuzione, sia in gestione diretta sia affidata agli accollatari, risulterebbe nullo.

D.4 Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito ai costi evitati della distribuzione in assenza di obblighi di SU?

3.4.3. *Le valutazioni dell’Autorità sui costi del recapito nello scenario NFSU*

121. L’Autorità non ritiene necessario apportare alcuna variazione per migliorare l’efficienza della rete di recapito di PI nello scenario FSU, in quanto il recapito a giorni alterni, introdotto a partire da ottobre 2015, ai sensi della delibera n. 395/15/CONS, e il modello di “*Joint delivery*”, implementato da PI a partire da aprile 2018, rappresentano notevoli misure di efficientamento della rete di recapito. Si analizza, quindi, di seguito esclusivamente il modello di recapito ipotizzato dalla società in assenza di obblighi di SU.

122. Nello scenario controfattuale elaborato da PI circa il 7% della popolazione sarebbe servita con recapito quotidiano, il 23% a giorni alterni, il 53% un giorno alla settimana, mentre al restante 17% della popolazione non verrebbe fornito il servizio di recapito a domicilio ma solo presso appositi punti di consegna (*drop-box*).

123. Al riguardo, l’Autorità osserva che nel settore postale, a fronte di un sensibile calo dei volumi della corrispondenza, si registra un aumento dei volumi di pacchi da consegnare. Ciò potrebbe indurre PI a mantenere il recapito dei pacchi con frequenza quotidiana su tutto il territorio nazionale, in linea con le scelte operate dagli operatori concorrenti, nonché a consegnare la corrispondenza proveniente dall’estero mediante la medesima rete dei pacchi. Per il resto della corrispondenza, invece, l’operatore NFSU ridurrebbe la frequenza di recapito nelle zone meno densamente abitate, ma si esclude l’ipotesi della consegna presso i *drop point* nei comuni con meno di 5.000 abitanti, in quanto l’operatore potrebbe effettuare la consegna a domicilio mediante la rete di recapito dei pacchi.

124. Al riguardo, l’Autorità considera plausibile una frequenza di recapito quotidiana nei comuni di Roma, Milano e Napoli (circa il 9% della popolazione nazionale), a giorni alterni nei comuni con densità di popolazione maggiore di 200 abitanti per kmq (circa il 67% della popolazione nazionale), un giorno a settimana negli altri comuni (circa il 25% della popolazione nazionale). Questa ripartizione delle aree è in linea con la nuova

riorganizzazione del recapito prevista da PI nel modello di “*Joint delivery*”, che tiene conto dei volumi di posta recapitati per kmq (cosiddetta “*drop density*”).

125. Quanto alla valutazione della riduzione del numero dei portalettere, L’Autorità ritiene poi opportuno valutare la riduzione del numero dei portalettere anno per anno diversamente da PI che effettua la razionalizzazione delle risorse addette al recapito partendo dalla suddivisione in zone del territorio nazionale registrata nel 2015. Inoltre, l’Autorità non ritiene adeguata l’assunzione di PI secondo cui dimezzando la frequenza di recapito, si dimezzerebbe anche il numero delle risorse, oppure riducendola ad un giorno a settimana, si ridurrebbero le risorse dell’80%. Difatti, a parere dell’Autorità, occorre considerare alcuni aspetti che determinano una riduzione dei risparmi, quali l’aumento del numero dei viaggi dedicati a riempire le borse dei portalettere (“*refill bags*”) e l’aumento del numero di consegne per ciascuna zona. Quindi, nel determinare la riduzione del numero dei portalettere, l’Autorità tiene conto del risparmio effettivo conseguito dalla società a seguito dell’implementazione del recapito a giorni alterni (ai sensi della delibera n. 395/15/CONS) avviata ad ottobre 2015.

126. In accordo con quanto proposto da PI, l’Autorità ritiene opportuno internalizzare tutte le linee mercato e dimezzare il numero di quelle assegnate agli uffici di recapito, che non servono alcuna zona con recapito quotidiano.

127. L’Autorità ritiene opportuno non ridurre gli uffici di recapito nello scenario controfattuale in quanto: *i*) suppone che il servizio di recapito sia mantenuto su tutto il territorio nazionale (non si considera l’ipotesi di zone senza servizio di recapito a domicilio); *ii*) nelle zone in cui la frequenza di recapito verrebbe ridotta, aumenterebbero i volumi di corrispondenza in giacenza; *iii*) una riduzione degli uffici di recapito determinerebbe un allungamento dei tempi di consegna.

128. Inoltre, relativamente al personale addetto agli uffici di recapito si ritiene condivisibile la riduzione delle risorse ipotizzata dalla società per le lavorazioni interne di ripartizione (cd. “ripartitori”), derivante dalla riduzione dei volumi di posta. Per contro, per quanto riguarda le figure di monitoraggio e qualità, i capisquadra e le figure di coordinamento — queste ultime solo nel 2017 e nel 2018 — si considera la presenza di ciascuna di queste risorse per ogni CD attivo — vale a dire per gli stessi CD dello scenario reale — e di un ulteriore caposquadra per ogni CDM e CD/PDD con più di 10 portalettere, al netto della scorta.

129. L’Autorità ritiene quindi opportuno ridurre i costi evitati calcolati da PI relativi ai portalettere, alla scorta loro assegnata, al personale degli uffici di recapito e ai portalettere delle linee mercato di 134 milioni di euro, nel 2017, 98 milioni di euro, nel 2018, e 81 milioni di euro, nel 2019.

130. Inoltre, con riferimento al trasporto associato all’attività di recapito e agli altri costi e ammortamenti, si considera una riduzione dei costi evitati rispetto a quelli calcolati da PI in misura proporzionale alla riduzione del numero di FTE.



131. Infine, l'Autorità ritiene che PI in assenza di vincoli di SU, non usando il servizio di *drop-box*, non ne sosterebbe i relativi costi.

D.5 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai costi evitati del recapito in assenza di obblighi di SU?

3.4.4. Le valutazioni dell'Autorità sui costi della rete commerciale nello scenario NFSU

132. L'Autorità non ritiene opportuno valutare l'efficienza della rete commerciale di PI nello scenario reale, in ragione del *trend* decrescente del numero degli UP, che è indice di un progressivo contenimento dei costi. Di seguito, quindi, viene analizzata solo la rete commerciale nello scenario controfattuale.

133. L'Autorità ritiene condivisibile la proposta di PI di ridurre il numero degli UP nello scenario NFSU senza considerare interamente persi i ricavi derivanti dagli uffici che verrebbero chiusi, ma valutando l'ipotesi di trasferire parte della loro produzione sugli UP più vicini. In particolare, per quanto riguarda i servizi postali, le valutazioni dell'Autorità relative alla perdita dei ricavi sono riportate nella sezione 3.2. Relativamente ai servizi finanziari, si osserva che, non rientrando nel perimetro di calcolo del costo netto, i dati relativi alla perdita dei ricavi ed ai costi evitati forniti da PI si utilizzano solo ai fini della riconciliazione della contabilità regolatoria con il bilancio di esercizio. Di seguito, quindi si riportano solo le valutazioni dell'Autorità relative ai costi evitati dei servizi postali nello scenario NFSU.

134. Ai fini del calcolo delle risorse dedicate ai servizi postali presso gli UP, che verrebbero eliminate a seguito della riduzione dei volumi nello scenario NFSU, l'Autorità utilizza le proprie stime di riduzione dei volumi di corrispondenza e pacchi riportate nella sezione 3.2, ottenendo una riduzione delle risorse dedicate alla corrispondenza e ai pacchi pari, rispettivamente, al 6% e all'11%, nel 2017, e all'8% e al 10%, nel 2018 e nel 2019.

135. L'Autorità, pur riconoscendo che l'imposizione di obblighi di SU può comportare un certo livello di insaturazione della rete, non condivide l'ulteriore riduzione del 5% del numero delle risorse della rete degli UP nello scenario NFSU, che PI riconduce all'ipotesi di una riduzione del livello di insaturazione nello scenario controfattuale. Ciò in quanto l'utilizzo del *PC approach* presume che lo scenario controfattuale abbia il medesimo livello di efficienza dello scenario fattuale e un livello di insaturazione del 5% è ritenuto fisiologico per far fronte ad eventuali picchi di domanda.

136. Apportando al modello di calcolo di PI le modifiche sopra esposte, risulta un risparmio dei costi degli UP inferiore a quello calcolato da PI per il servizio universale degli importi riportati nella tabella seguente.

Tabella 7: Differenza fra i costi evitati degli UP di PI e quelli di AGCOM

	Tot. costi evitati (mln €)		
	2017	2018	2019
Rete UP di cui SU	22	20	16
- di cui funzionamento	9	8	6
- di cui personale	13	12	9

D.6 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito costi evitati della rete commerciale in assenza di obblighi di SU?

3.4.5. Le valutazioni dell'Autorità sull'IVA detraibile

137. PI ha fornito tutti i dettagli informativi sulla metodologia di calcolo dell'IVA indetraibile e sulle voci di costo interessate di competenza dell'esercizio contabile. In particolare, l'IVA indetraibile riguarda solo i costi esterni, vale a dire i costi relativi all'acquisizione di beni e servizi.

138. Alla luce delle verifiche effettuate, le valutazioni relative alla detraibilità dell'IVA si ritengono condivisibili. Tuttavia, considerato che, a parere dell'Autorità, il pacco ordinario nello scenario NFSU non verrebbe eliminato, le detrazioni dell'IVA relative al trasporto e al recapito di tale prodotto dovrebbero essere considerate nel calcolo del costo netto. L'Autorità ritiene, quindi, che i costi evitati dovuti alla detraibilità dell'IVA sarebbero superiori rispetto a quelli calcolati da PI di 2 milioni di euro, nel 2017 e nel 2018, e di 3 milioni di euro, nel 2019.

D.7 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla detraibilità dell'IVA in assenza di obblighi di SU?

3.4.6. Le valutazioni dell'Autorità sugli altri costi evitati nello scenario NFSU

139. L'Autorità ritiene opportuno modificare i costi indiretti e gli *overheads* ipotizzati da PI nello scenario NFSU sulla base delle rettifiche apportate alle varie fasi del processo produttivo descritte sopra. Secondo tali criteri l'Autorità riduce i corrispondenti costi evitati di 2 milioni di euro, nel 2017, 3 milioni di euro, nel 2018, e 1 milioni di euro, nel 2019.

D.8 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito agli altri costi evitati in assenza di obblighi di SU?

4. IL DIRITTO A REALIZZARE PROFITTI RAGIONEVOLI

4.1. Il diritto a realizzare profitti ragionevoli presentato da Poste Italiane

140. Per l'anno 2017, PI propone – in linea con gli anni passati - di calcolare la remunerazione sul capitale impiegato attraverso la metodologia del costo medio ponderato del capitale (*Weighted average cost of capital* – WACC) in quanto ritiene che, rispetto ad altri indicatori di redditività che forniscono un'indicazione statica dei margini di un'impresa, quali il ROE (*Return on equity*), il ROI (*Return on investments*) o il ROS (*Return on sales*), il WACC rifletta in maniera più adeguata la remunerazione attesa dagli azionisti nel medio/lungo periodo, ossia in un lasso di tempo che consideri la durata dell'obbligo del SU.

141. Per gli anni 2018 e 2019, invece, PI propone di determinare il profitto ragionevole attraverso l'“*EBIT MARGIN*” (ovvero il margine sulle vendite del servizio), in quanto ritiene che l'andamento in diminuzione del capitale impiegato nelle attività postali renda il WACC non più adeguato alla sua valorizzazione. A parere di PI, difatti, l'“*EBIT MARGIN*” sarebbe un indicatore appropriato per calcolare l'utile da riconoscere ad una impresa operante nel settore postale, tenuto conto della progressiva contrazione del mercato postale, dovuta ai crescenti fenomeni di *e-substitution*, e della caratteristica tipica della infrastruttura postale, che vede la netta prevalenza di impiego di capitale umano – con una incidenza del costo del lavoro sui costi totali superiore al 70% – diversamente da altre reti di servizi (quali, ad esempio, quelle di telecomunicazioni, energia, gas, etc.), che invece necessitano di ingenti immobilizzazioni materiali.

142. Tuttavia, su richiesta dell'Autorità, PI ha calcolato, anche per gli anni 2018 e 2019, la remunerazione sul capitale impiegato attraverso la metodologia del WACC.

143. La formula utilizzata da PI per il calcolo del WACC è la seguente:

$$(1) WACC = \frac{E}{D+E} C_e + \frac{D}{D+E} C_d (1 - t)$$

dove:

- i. C_e è il costo del capitale proprio;
- ii. C_d è il costo del debito;
- iii. $\frac{E}{D+E}$ è la quota di capitale proprio sul capitale totale impiegato (D+E);
- iv. $\frac{D}{D+E}$ è la quota di capitale di debito sul capitale totale impiegato (detto anche *g* o *gearing ratio*);
- v. t è l'aliquota fiscale.

144. Per il calcolo del costo del capitale proprio (C_e), PI impiega la metodologia *Capital asset pricing model* (CAPM), che consiste nel calcolare il costo del capitale proprio di una

data impresa come somma del rendimento di un'attività priva di rischio (*risk free rate*) e del premio per il rischio (moltiplicato per il valore β , che misura la sensibilità del rendimento atteso del titolo azionario dell'impresa alla variazione del rendimento generale di mercato), ossia:

$$(2) C_e = r_f + \beta \cdot MRP + R_a$$

dove:

- i. r_f è il rendimento di un'attività priva di rischio;
- ii. β è il coefficiente di rischiosità sistemica non diversificabile;
- iii. *MRP market risk premium* (o *ERP equity risk premium*), è il premio per il rischio di mercato, dato dalla differenza tra il rendimento del mercato e il rendimento di un'attività priva di rischio;
- iv. R_a Rischio aggiuntivo in caso di situazioni di settori/società con un rischio più elevato rispetto al rischio paese.

145. PI stima i parametri utilizzati per il calcolo del costo del capitale proprio, e in generale del WACC, mediante un approccio basato sui *comparables*, ossia attraverso la selezione di un gruppo di imprese quotate che operano in mercati regolamentati nel medesimo settore di PI. In particolare, gli operatori individuati da PI come suoi *comparables* sono: *BPost SA* (Belgio), *Deutsche Post AG* (Germania), *PostNL* (Olanda), *Österreichische Post AG* (Austria), *Royal Mail Plc* (Regno Unito), *CTT - Correios de Portugal* (quest'ultimo solo per gli anni 2017 e 2018).

146. Per la stima del tasso di un'attività priva di rischio, per il 2017 PI utilizza la media degli ultimi due anni del titolo di Stato BTP decennale (*benchmark*), alla data della valutazione pari a 1,77%. Per gli anni 2018 e 2019, invece, al fine di diluire eventuali fluttuazioni di mercato, PI ritiene più opportuno utilizzare la media degli ultimi due anni del BUND decennale (*benchmark*) alla data della valutazione pari allo 0,42%, per il 2018, e allo 0,13%, per il 2019.

147. Per la stima del β , PI utilizza la media dei β dei *comparables* determinato sugli ultimi 5 anni, sulla base delle informazioni reperite su Bloomberg, pari a 0,8886, per il 2017, a 0,841, per il 2018, e a 0,894, per il 2019.

148. Per la stima dell'*MRP*, PI utilizza il valore indicato dallo studio di *Damodaran* per l'Italia per un mercato maturo (c.d. "*mature equity market*"), pari al 5,08%, per il 2017, al 5,96%, per il 2018, e al 5,20%, per il 2019⁷². PI, tuttavia, per determinare il valore del *Market Premium* relativo agli anni 2018 e 2019, al fine di tenere conto del rischio paese Italia, a seguito della sostituzione del parametro *risk free rate* (Bund 10y rispetto al precedente BTP 10y), aggiunge al citato "*mature equity market*" il differenziale fra la

⁷² Prof. A. Damodaran della Stern University (USA) (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html).

media su due anni dei *Credit Default Swap*⁷³ (CDS) a 10 anni dell'Italia e della Germania, che risulta pari all'1,87%, nel 2018, e all'1,90%, nel 2019. Il *Market Risk Premium* risultante finale è pertanto pari a 7,83%, nel 2018, e al 7,10%, nel 2019.

149. Inoltre, dato l'assetto proprietario e i risultati conseguiti dalla società, PI ritiene opportuno non aggiungere alcun rischio aggiuntivo rispetto al mercato di riferimento e, quindi, determina, a partire dai tre parametri sopra descritti, il costo del capitale proprio.

150. Con riferimento ai parametri necessari per la stima del costo del debito, C_d , PI utilizza la media su 12 mesi dell'IRS (*Interest Rate Swap*) a 10 anni, a cui aggiunge, nel 2017, uno *spread* calcolato come media degli *spread* dei *comparables* determinati in base al *rating* (PI utilizza la tabella di Damodaran⁷⁴ che identifica differenti *spread* per ogni livello di *rating*), mentre, nel 2018 e nel 2019, uno *spread* risultante dalla media delle quotazioni indicative ricevute dalle banche per una emissione *senior* a 10y di Poste Italiane.

151. Per la determinazione della struttura finanziaria (ossia la quota di capitale proprio e di capitale di debito sul capitale impiegato) PI utilizza il rapporto d'indebitamento medio (D/E) delle società selezionate come *comparables*, pari allo 0,038 per il 2017, allo 0,147, per il 2018, e allo 0,313, per il 2019.⁷⁵

152. Sulla base di questi parametri e di un'aliquota fiscale (t) pari al 24% per gli anni in considerazione, PI stima il valore del WACC, che moltiplica per il capitale medio impiegato relativo al comparto dei servizi soggetti ad obblighi di SU, pervenendo ad una remunerazione del capitale impiegato pari a 30 milioni di euro annui, nel 2017 e nel 2018, e a 26 milioni di euro, nel 2019.

153. Inoltre, PI sostiene che, in base alle informazioni attualmente disponibili e in base alle finalità per le quali è stato elaborato il parametro WACC, non sussistano differenze significative fra il WACC relativo a un operatore FSU ed il WACC relativo ad un ipotetico operatore NFSU.

154. Infine, come premesso, PI propone, per gli anni 2018 e 2019, di utilizzare come indicatore del profitto ragionevole l'EBIT MARGIN e per determinarne il valore fa riferimento a quello individuato dalla Commissione europea nella decisione sugli aiuti di Stato concessi a PI per la fornitura del servizio postale universale nei periodi 2012-2015 e 2016-2019,⁷⁶ ovvero 7,4%. Tale valore moltiplicato per i ricavi dei soli servizi universali

⁷³ Il *credit default swap* (CDS) è un contratto derivato impiegato per trasferire l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti. Tecnicamente è un accordo tra un acquirente (*protection buyer*) e un venditore (*protection seller*) attraverso il quale il venditore si impegna, a fronte di un premio rateale versato dall'acquirente, ad effettuare un determinato pagamento nel caso si verifichi uno specifico evento chiamato *credit event*, che tipicamente è il *default* del debitore terzo (società o Stato). Il CDS è paragonabile ad un'assicurazione sull'insolvenza di un emittente.

⁷⁴ http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm

⁷⁵ Il *gearing ratio* che corrisponde ai due valori del rapporto d'indebitamento (D/E), è pari al 3,69% per il 2017, al 12,84%, per il 2018 e al 23,86%, per il 2019.

⁷⁶ Decisione Poste Italiane SA.43243 (2015/N).

postali dell'operatore FSU, pari a 1.661 milioni di euro, nel 2018, e a 1.552 milioni di euro, nel 2019, determina un profitto ragionevole di 123 milioni di euro, per il 2018, e di 115 milioni di euro, per il 2019.

4.2. Le valutazioni dell'Autorità sui profitti ragionevoli presentati da Poste Italiane

155. L'Autorità condivide l'osservazione di PI secondo cui il WACC è l'indicatore che meglio riflette la remunerazione attesa dagli azionisti nel medio/lungo periodo, ossia in un lasso di tempo che consideri la durata dell'obbligo del SU. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno utilizzare il WACC per calcolare il costo del capitale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, in continuità con la metodologia seguita nei precedenti periodi di regolazione. Tuttavia, l'Autorità riconosce che l'EBIT MARGIN presenta il vantaggio di dipendere da due soli dati contabili facilmente reperibili, l'EBIT e i ricavi del servizio universale dell'FSU. A ciò si aggiunga che l'utilizzo dell'EBIT MARGIN è in linea con la prassi decisionale della CE.⁷⁷

156. Per queste ragioni, l'Autorità ritiene opportuno valutare il costo del capitale utilizzando entrambe le metodologie, per gli anni 2018 e 2019, e sottoporre a consultazione pubblica entrambi i risultati così ottenuti.

4.2.1. Il WACC

157. Come è noto, per il calcolo del WACC di una data impresa, e in modo particolare per il calcolo del costo del capitale proprio, sarebbe necessario utilizzare il rendimento del suo titolo azionario. PI è quotata sul listino della Borsa Italiana dal 27 ottobre 2015, tuttavia il titolo azionario tiene conto dell'andamento di tutta l'azienda e non solo del settore postale. Pertanto, in analogia con la metodologia utilizzata nel settore delle comunicazioni elettroniche,⁷⁸ nonché in continuità con le valutazioni effettuate per gli anni precedenti e come proposto dalla stessa PI, l'Autorità intende avvalersi di un approccio basato sui *comparables*. In linea con quanto indicato da PI (punto 145), i *comparables* presi in esame ai fini del calcolo del WACC sono: *BPost* (Belgio), *Deutsche Post* (Germania), *PostNL* (Olanda), *Österreichische Post* (Austria), *Royal Mail* (Regno Unito), *CTT - Correios de Portugal* (Portogallo).

4.2.1.1. Il Costo Medio Ponderato del Capitale

158. Il WACC è la media ponderata del costo delle fonti di finanziamento di un'impresa, cioè del costo del capitale proprio (C_e) e del costo del capitale di debito (C_d). Per calcolare il costo medio ponderato del capitale prima dell'imposizione fiscale (*pre-tax WACC*), cioè il rendimento sul capitale investito sufficiente a remunerare i finanziatori e a far fronte agli obblighi tributari, l'Autorità intende utilizzare la formula (1).

⁷⁷ Cfr. Decisione *Bpost* SA.14588 del 2012, Decisione Poste Italiane SA.43243 del 2015, Decisione *Bpost* d SA.42366 del 2016.

⁷⁸ Delibera n. 348/19/CONS.

4.2.1.2. Il Costo del Capitale Proprio

159. Il primo elemento necessario per il calcolo del WACC è il costo del capitale proprio (C_e) comunemente stimato utilizzando la metodologia del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che ipotizza l'esistenza di una relazione lineare tra il rendimento atteso di un titolo e il premio per il rischio di mercato (*Equity Risk Premium*, ERP). Quest'ultimo non è altro che la differenza tra il rendimento atteso del mercato e il rendimento di un'attività priva di rischio. In altri termini, il CAPM quantifica la maggiore o minore rischiosità dell'investimento in una società quotata, rispetto alla rischiosità del mercato azionario nel suo complesso.

160. In termini formali il CAPM è espresso dalla relazione riportata di seguito, in base alla quale per stimare il costo del capitale proprio è necessario stimare il tasso di un'attività priva di rischio (r_f), il beta (β) e il premio per il rischio (ERP o MRP). Si concorda, quindi, con PI sull'opportunità di non aggiungere alcun rischio aggiuntivo rispetto al mercato di riferimento.

$$(3) C_e = r_f + \beta \cdot MRP$$

4.2.1.3. Il tasso risk-free

161. Un'attività priva di rischio è un'attività caratterizzata da un rendimento certo con variabilità nulla (assenza di volatilità nei rendimenti). Non essendo di fatto possibile trovare un'attività che sia realmente scevra da qualsiasi tipo di rischio, gli analisti finanziari utilizzano come *proxy* del *risk-free rate* il rendimento dei titoli di Stato emessi dai governi di paesi economicamente stabili. L'Autorità, al fine di minimizzare ogni eventuale fluttuazione di breve termine causata da un eventuale variazione della volatilità nei mercati finanziari, intende utilizzare come rendimento di un'attività priva di rischio, invece della media degli ultimi due anni del titolo di Stato BTP decennale (*benchmark*) alla data della valutazione, la media aritmetica su un orizzonte temporale di cinque anni.

162. L'Autorità non concorda con la proposta di PI di considerare, nel 2018 e nel 2019, il valore del BUND tedesco in alternativa al BTP italiano (con l'integrazione nel calcolo dell'MRP del differenziale fra la media su due anni dei CDS a 10 anni dell'Italia e della Germania, per tenere conto del rischio paese Italia) in quanto, a partire dalla crisi economica del 2008, nell'ambito dell'Eurozona, i *bond* statali hanno iniziato a garantire rendimenti differenziati riflettendo in una certa misura il livello del rischio dei singoli paesi; la presenza di "*spread*" tra i rendimenti dei titoli di stato di paesi rispetto alla Germania riflette il rischio rispetto alla differente capacità di ciascun paese di finanziare il proprio debito, quindi l'utilizzo del rendimento dei titoli di stato di lungo periodo del proprio paese fornisce una buona *proxy* oltre che del reale tasso privo di rischio, anche del corrispondente rischio paese di natura non diversificabile.

163. Il tasso *risk-free* determinato dall'Autorità, quindi, è pari al 2,50% per il 2017, al 2,16% per il 2018 e all'1,98% per il 2019.

4.2.1.4. *Il beta*

164. Il *beta* rappresenta il rischio sistematico di un determinato titolo azionario. Tale coefficiente indica di quanto varia il rendimento del titolo rispetto alla variazione del rendimento generale di mercato.

165. In base al CAPM il coefficiente di rischio sistematico *beta* si ottiene come stima del coefficiente di una regressione lineare in cui la variabile indipendente è il rendimento dell'indice di mercato e la variabile dipendente è il rendimento del titolo esaminato.⁷⁹ Di conseguenza, ai fini del calcolo del *beta* è necessario conoscere la serie storica del rendimento dell'indice di mercato e la serie storica del rendimento del titolo azionario dell'impresa di cui si vuole stimare il *beta*. Mentre la serie storica dell'indice di mercato è quasi sempre disponibile, la serie storica del rendimento del titolo azionario è presente solo per le società per azioni quotate in mercati regolamentati.

166. L'Autorità concorda con PI in merito alla metodologia utilizzata per la stima del *beta*, calcolato come media dei β dei *comparables*.

4.2.1.5. *Il premio per il rischio*

167. Il premio per il rischio (MRP o ERP) rappresenta il rendimento addizionale, rispetto al rendimento di un'attività priva di rischio, richiesto dagli investitori come compenso per il rischio derivante dall'investimento nel mercato azionario.

168. L'ERP si può ottenere come differenza tra il rendimento atteso di un portafoglio di mercato diversificato e il rendimento di un'attività finanziaria priva di rischio (*risk-free rate*). Si tratta di un dato non direttamente osservabile la cui stima può avvenire attraverso l'analisi di dati storici,⁸⁰ l'uso d'indagini qualitative (*survey*),⁸¹ il ricorso a un confronto internazionale oppure attraverso metodologie che utilizzano dati previsionali, come ad esempio il *dividend growth model*.⁸² Nella prassi si ricorre spesso a un'analisi dei rendimenti storici al fine di stimare il valore dell'ERP prospettico.⁸³ Tale approccio si basa sull'assunzione che ciò che si è verificato in passato possa rappresentare una buona *proxy* delle aspettative future, in quanto si assume che le condizioni economiche generali restino stazionarie durante il periodo regolatorio successivo.

169. L'Autorità intende confermare l'utilizzo di quest'ultimo approccio anche per il periodo regolamentare 2017-2019 stimando il valore dell'*equity risk premium* sulla base

⁷⁹ In altri termini, il *beta* è il rapporto tra la covarianza tra il rendimento del titolo ed il rendimento di mercato e la varianza del rendimento di mercato.

⁸⁰ Elroy Dimson, Paul Marsh, & Mike Staunton (2001), "*Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns*", stimano l'ERP per sedici paesi tra cui l'Italia, utilizzando una serie storica di 100 anni (dal 1900 al 2001). Successivamente, Dimson et al. (2007) hanno stimato l'ERP di diversi paesi utilizzando una serie storica di 108 anni.

⁸¹ Fernandez (2009), "*Market Risk Premium Used in 2008 by Professors: A Survey with 1,400 Answers*" - Working Paper - University of Navarra - IESE Business School.

⁸² Cfr. par. 3.4 del documento ERG "*PIBs on WACC*" (07) 05.

⁸³ Se la serie storica è sufficientemente lunga, lo stimatore è corretto (Cfr. Dimson et. al., 2001).

delle serie storiche di Dimson, Marsh e Staunton (DMS) relative al paese Italia (in coerenza con il tasso *risk-free* e con la prassi dell’Autorità). Tuttavia, in analogia a quanto già deliberato dall’Autorità per la stima del costo del capitale nei servizi di comunicazione elettronica,⁸⁴ ritiene opportuno operare una revisione della metodologia, passando da una media puramente geometrica, ad una media ponderata tra quella aritmetica (87%) e quella geometrica (13%)⁸⁵ delle serie storiche riportato nello studio di Dimson, Marsh e Staunton. Pertanto, il valore dell’ERP calcolato come media ponderata è pari al 6,07%, per il 2017 e il 2018, e al 5,97%, per il 2019.

Tab. 8: Media ponderata serie storiche Dimson, Marsh e Staunton

	2017 ⁸⁶	2018 ⁸⁷	2019 ⁸⁸
Media geometrica DMS Italia	3,20%	3,20%	3,10%
Media aritmetica DMS Italia	6,50%	6,50%	6,40%
Media ponderata	6,07%	6,07%	5,97%

170. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e applicando la formula del CAPM,⁸⁹ l’Autorità stima che il costo del capitale proprio da utilizzare per il calcolo del WACC è pari al 7,89%, per il 2017, al 7,27%, per il 2018, e al 7,32%, per il 2019.

4.2.1.6. Il Costo del capitale di debito

171. Il costo del debito è il costo che un’impresa sostiene per finanziare le proprie attività ricorrendo al capitale di terzi (prestiti obbligazionari, debiti bancari, etc.). L’Autorità, in analogia a quanto proposto da PI, stima il costo del capitale di debito come somma delle due variabili che lo compongono: il *risk-free rate* e il premio per il debito (premio per il rischio di *default*). L’Autorità, tuttavia, non concorda con la proposta di PI di utilizzare come *spread*, per gli anni 2018 e 2019, la media delle quotazioni indicative ricevute dalle banche per una emissione *senior* a 10y di PI, in quanto le stesse dovrebbero essere inclusive del premio per il debito e, inoltre, non è stata fornita sufficiente documentazione a supporto per la sua valutazione. L’Autorità, quindi, ritiene corretto stimare il costo del

⁸⁴ Cfr. delibera n. 348/19/CONS, Annesso 2 del Documento V.

⁸⁵ E. Jacquier, A. Kane, A. J. Marcus, *Optimal Estimation of the Risk premium for the long Run and asset allocation: A case of compounded Estimation Risk*, pag. 44 e Brattle “Il valore dell’ERP da utilizzare nel calcolo del WACC” rapporto per Assareoport 2012.

⁸⁶ *Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2018 Edition (Updated March 2018)* - Aswath Damodaran - Stern School of Business.

⁸⁷ *Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2019 Edition (Updated April 2019)* - Aswath Damodaran - Stern School of Business.

⁸⁸ *BEREC Report on WACC parameter calculations according to the European Commission’s WACC Notice of 7th November 2019 - (WACC parameters Report 2020)*.

⁸⁹ Cfr. formula (3).

debito di PI sommando al *risk-free rate* – così come determinato dalla stessa - uno *spread*, quale premio per il debito, calcolato come media degli *spread* dei *peer* determinati in base al *rating* (determinato sulla base della medesima tabella di Damodaran, che identifica differenti *spread* per ogni livello di *rating*, utilizzata da PI per il 2017).

4.2.1.7. Le fonti di finanziamento dell'impresa: la struttura finanziaria

172. I pesi della formula del WACC sono costituiti dall'incidenza delle singole fonti di finanziamento sul capitale totale investito nell'impresa, cioè dal rapporto d'indebitamento (*gearing ratio*)⁹⁰ e dall'incidenza del capitale proprio sul capitale totale. La struttura finanziaria dell'impresa incide dunque significativamente sul calcolo del costo del capitale. L'Autorità, ai fini del calcolo del WACC, concorda con il valore del *gearing* riportato da PI.

4.2.1.8. L'Aliquota fiscale

173. L'Autorità concorda con PI in merito alla scelta del valore del 24% da utilizzare come aliquota fiscale ai fini del calcolo del WACC.

4.2.1.9. Conclusioni sul metodo del WACC

174. Sulla base delle valutazioni svolte ai punti precedenti, l'Autorità ritiene che la remunerazione del capitale impiegato sia pari a 38 milioni di euro per il 2017, a 32 milioni di euro per il 2018 e a 31 milioni di euro per il 2019.

Tab. 9: Confronto tra i parametri utilizzati da PI e AGCOM per determinare il WACC

Parametri WACC	Poste Italiane	AGCOM
C_e costo del capitale proprio	metodologia CAPM	metodologia CAPM
r_f <i>risk free rate</i>	Media ultimi 2 anni del BTP decennale nel 2017 e Media ultimi 2 anni del BUND decennale nel 2018 e 2019 (Bloomberg)	Media ultimi 5 anni dei BTP decennali (Banca d'Italia)
β coefficiente di rischio sistemica non diversificabile	Media dei β dei <i>comparables</i> ultimi 5 anni (Bloomberg)	Media dei β dei <i>comparables</i> ultimi 5 anni (Bloomberg)
MRP o ERP <i>Equity Risk Premium</i>	Damodaran, <i>Estimated Risk Premium for mature markets</i> + 2y <i>spread</i> CDS Italia – Germania (2018 e 2019)	Media ponderata tra la media geometrica (peso 13%) e la media aritmetica (peso 87%) dei rendimenti annuali (studio Dimson-Staunton-Marsh)
C_d costo del debito	Media su 12 mesi dell'IRS (<i>interest rate swap</i>) a 10 anni + nel 2017 <i>spread</i> calcolato come media degli <i>spread</i> dei <i>peer</i> + nel 2018 e 2019 <i>spread</i> calcolato come media delle quotazioni indicative ricevute dalle	Tasso <i>free risk</i> + premio per il debito (media degli <i>spread</i> dei <i>peer</i> determinati in base al <i>rating</i>)

⁹⁰ In questo documento i termini “rapporto d'indebitamento” e *gearing ratio* sono utilizzati come sinonimi.

	banche per una emissione <i>senior</i> a 10 anni di PI	
D/E	Rapporto di indebitamento medio dei <i>comparables</i>	Rapporto di indebitamento medio dei <i>comparables</i>

4.2.2. L'EBIT MARGIN

175. A parere dell'Autorità, la stima dell'EBIT individuata da PI sulla base della decisione sugli aiuti di stato concessi dall'Italia a PI per l'adempimento della sua missione di servizio pubblico nei periodi 2012-2015 e 2016-2019,⁹¹ ovvero 7,4%, non è adeguata per calcolare il profitto ragionevole di PI per gli anni 2018 e 2019, in quanto si riferisce alla percentuale di profitto ragionevole stimata dalla CE per l'*incumbent* belga, *BPost*, nel periodo 2006-2010. Tale stima si basa sugli studi effettuati da tre società di consulenza, che avevano determinato le percentuali di EBIT in base a *benchmark* effettuati su gruppi di *comparables* di *BPost* nel periodo antecedente il 2010.

176. L'Autorità invece, ritiene opportuno valutare l'EBIT utilizzando come *comparables* gli altri *incumbent* europei indicati da PI nel proprio sito⁹² ed utilizzati anche per la stima del WACC, con l'aggiunta di *La Poste* (Francia), vale a dire *BPost* (Belgio), *Deutsche Post* (Germania), *PostNL* (Olanda), *Österreichische Post* (Austria), *Royal Mail* (Regno Unito) e *CTT - Correios de Portugal* (Portogallo).

177. Pertanto, l'Autorità utilizza come *benchmark* gli EBIT dei *comparables* relativi al periodo 2015-2019 estratti da *Cullen International*, eccetto quelli di *Österreichische Post* e *CTT - Correios de Portugal* relativi agli anni 2015-2017 che, non essendo disponibili su *Cullen International*, sono stati estratti dai bilanci degli operatori.

178. L'Autorità, quindi, al fine di evitare che i valori troppo bassi o troppo alti dell'EBIT dei *comparables* possano inficiare il risultato finale, ritiene opportuno stimare la percentuale del profitto ragionevole come la mediana degli EBIT, che è pari al 6,4%. Tale valore moltiplicato per i ricavi dei soli servizi universali postali dell'operatore FSU — pari a 1.661 milioni di euro, nel 2018, e a 1.552 milioni di euro, nel 2019 — determina un profitto ragionevole di 106 milioni di euro, per il 2018, e di 99 milioni di euro, per il 2019.

D.9 Si condivide l'orientamento metodologico dell'Autorità in merito all'analisi sul calcolo dei profitti ragionevoli di un operatore FSU tramite il tasso di remunerazione del capitale impiegato oppure si ritiene che si debba ricorrere all'EBIT MARGIN?

⁹¹ Decisione Poste Italiane SA.43243 (2015/N).

⁹² <https://www.posteitaliane.it/it/peer.html>

5. I VANTAGGI INTANGIBILI E COMMERCIALI

179. La terza direttiva postale, nell'allegato I, prevede che nel calcolo del costo netto del SU si tenga «*conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi intangibili e commerciali di cui beneficiano i fornitori di servizi postali designati per fornire il servizio universale*» (cfr. cap. 1). Nonostante la direttiva non fornisca alcuna ulteriore spiegazione circa la natura di questi benefici, si tratta in generale dei benefici di cui l'impresa si avvantaggia in virtù del suo *status* di fornitore del SU che comportano un aumento della sua redditività.

180. Nella letteratura economica è largamente riconosciuto che i benefici intangibili debbano essere tenuti in considerazione solo nel caso in cui la contabilità dell'operatore FSU ed il calcolo del costo netto non riflettano per intero l'impatto sui ricavi e sui costi che deriva dagli obblighi di SU, al fine di evitare una doppia contabilizzazione che porterebbe ad una sottostima del costo netto.

181. I vantaggi intangibili che vengono in genere presi in considerazione nel calcolo del costo netto del SU postale sono: le economie di scala e di varietà, il valore del marchio e la complementarità della domanda, le occasioni di contatto, l'esenzione IVA e la capillarità del *network*. Tuttavia, nel *profitability cost approach* i ricavi dello scenario fattuale riflettono già i vantaggi di cui beneficia l'FSU e i ricavi dello scenario controfattuale vengono rettificati proprio per tenere conto dell'assenza di tali vantaggi. Ad esempio, gli effetti sulla domanda derivanti dall'esenzione IVA sono già riflessi nei ricavi dello scenario fattuale, mentre nel controfattuale si apporta una rettifica ai ricavi proprio per tenere conto della variazione dell'elasticità della domanda all'aumentare del prezzo.

182. Ai fini del calcolo del costo netto è dunque necessario individuare e valorizzare appropriatamente solo ed esclusivamente i vantaggi intangibili che non sono contabilizzati né nello scenario fattuale, né in quello controfattuale.

183. Nei paragrafi che seguono si illustrano il calcolo dei vantaggi intangibili e commerciali proposti da PI e le relative osservazioni dell'Autorità.

5.1. La stima dei vantaggi intangibili e commerciali di Poste Italiane

184. Nella documentazione presentata all'Autorità, PI ha analizzato i seguenti potenziali vantaggi intangibili e commerciali da tenere in considerazione nel calcolo del costo netto: *i)* economie di scopo; *ii)* esenzione IVA; *iii)* vantaggi commerciali.

185. Secondo PI, le economie di scopo e l'esenzione IVA risultano già inclusi nel calcolo del costo netto, in quanto i ricavi dell'operatore FSU e quelli dell'operatore NFSU considerano i loro effetti. I vantaggi commerciali sarebbero riconducibili principalmente ai ricavi "aggiuntivi" conseguiti in virtù del valore maggiore attribuito dai clienti al marchio di PI (valore del *brand*) ed alle possibili sinergie commerciali scaturenti dalla vendita congiunta di diversi prodotti (complementarità della domanda). In particolare, PI ritiene che i vantaggi derivanti dalle vendite "aggiuntive" di prodotti postali siano già

inclusi nel calcolo del costo netto, quindi, ritiene corretto valutare solo i possibili vantaggi commerciali derivanti dalla vendita dei prodotti finanziari, in virtù dello *status* di FSU.

186. Al fine di stimare il vantaggio intangibile per i servizi finanziari, PI utilizza una indagine di mercato realizzata dalla società *Customized Reasearch & Analysis* (CRA) nel gennaio 2014, relativa alle motivazioni per cui i clienti scelgono di acquistare i servizi finanziari offerti da PI, da cui emergerebbe che la scelta dei servizi BancoPosta è, in parte, riconducibile alla circostanza che PI è fornitore del servizio postale universale.

187. La ricerca è composta da tre questionari distinti rivolti a tre differenti categorie di clienti: i possessori di almeno un prodotto di investimento e/o finanziamento erogato da PI (ad esempio, libretti postali, polizze, mutui, etc.); i possessori di un conto corrente BancoPosta; i clienti che nel corso dell'ultimo anno avevano effettuato almeno una operazione di pagamento presso gli UP (ad esempio, il pagamento di bollettini, il vaglia postale, etc.). I questionari sono articolati in due domande: nella prima, è stato chiesto agli intervistati di indicare il motivo principale alla base della scelta di PI come fornitore di servizi finanziari; nella seconda, è stato chiesto di indicare in dettaglio le ragioni alla base di ciascuna delle risposte fornite dagli intervistati alla prima domanda.

188. Le risposte alla prima domanda sono le seguenti:

- 1) “*condizioni economiche più convenienti/offre prodotti migliori*”;
- 2) “*mi fido di più/è più affidabile*”;
- 3) “*c'è maggiore privacy*”;
- 4) “*comodità*”;
- 5) “*cortesia/competenza del personale*”;
- 6) “*non indica*”.

189. Di queste, PI ritiene riconducibili agli obblighi di SU solo le risposte “*mi fido di più/è più affidabile*” e “*comodità*”. Nella seconda domanda è stato chiesto agli intervistati di motivare ulteriormente le risposte al fine di individuare nel dettaglio le ragioni alla base della maggiore fiducia e della maggiore comodità effettivamente riconducibili al SU. Nella tabella seguente è riportato il dettaglio di tutte le risposte fornite dagli intervistati, che alla prima domanda avevano risposto “*mi fido di più/è più affidabile*” e “*comodità*”. Inoltre, in grassetto, sono evidenziate le risposte che PI ritiene riconducibili al SU.

Tabella 10: Domande questionario CRA

Domanda n.1	Domanda n.2
Mi fido di più/è più affidabile	dietro c'è lo Stato/ è partecipata dallo Stato
	è incaricata di consegnare la posta su tutto il territorio nazionale
	è un'azienda italiana
	tutela tutti i clienti allo stesso modo
	il pagamento né più sicuro/garantito
	altro
Comodità	gli uffici sono più confortevoli
	è più semplice sottoscrivere i prodotti/servizi finanziari
	riesco a controllare gli investimenti tramite internet
	ho un ufficio postale vicino a dove vivo/lavoro
	gli orari di apertura sono più lunghi/flessibili
	perché devo comunque andare all'UP per effettuare operazioni del SU
	perché devo comunque andare all'UP per effettuare altre operazioni
	non ci sono barriere all'entrata
	comfort/orari di apertura
altro	

190. PI moltiplica la media ponderata dei risultati della ricerca di mercato CRA – calcolata sulla base dei ricavi dei servizi finanziari delle tre diverse categorie di clienti – per la percentuale dei ricavi finanziari generati dagli UP da chiudere nello scenario NFSU e, successivamente, moltiplica il valore ottenuto per il risultato operativo (EBIT) dei servizi finanziari.⁹³

191. In base ai risultati della ricerca PI stima i vantaggi intangibili in 30 milioni di euro per il 2017, in 34 milioni di euro per il 2018 e in 35 milioni di euro per il 2019.

5.2. Le valutazioni dell’Autorità sui vantaggi intangibili e commerciali di Poste Italiane

192. L’Autorità concorda con PI circa il fatto che gli effetti delle economie di scopo e l’esenzione IVA siano già compresi nel calcolo del costo netto. Tuttavia, contrariamente a PI, l’Autorità ritiene – sulla base delle medesime valutazioni espresse nell’ambito della delibera n. 298/17/CONS, relativa al calcolo del costo netto per gli anni 2013 e 2014 – che i vantaggi intangibili e commerciali non si limitino solo al valore del marchio (*brand*) di PI, ma che vi siano anche i vantaggi derivanti dalle occasioni di contatto, vale a dire dalla pubblicità del *brand* che l’operatore ha la possibilità di diffondere grazie al suo *status* di FSU.

⁹³ Per ulteriori dettagli sull’indagine di mercato e sulla metodologia utilizzata da PI per determinare il vantaggio legato al valore del *brand* e alla complementarità della domanda si rimanda a quanto esposto nella delibera n. 298/17/CONS.

193. Nei paragrafi successivi, a valle delle osservazioni dell'Autorità relative ai vantaggi intangibili e commerciali stimati da PI, sono definiti e quantificati i vantaggi intangibili relativi alle occasioni di contatto.

5.2.1. Valore del brand e complementarità della domanda

194. L'Autorità ritiene che PI possa trarre un beneficio dal fatto di essere il fornitore del servizio universale postale per tutti i servizi finanziari che commercializza con il proprio marchio, attraverso la rete degli UP. Ai fini della stima di tale beneficio, l'Autorità condivide la proposta dell'operatore di individuare i clienti dei servizi finanziari che scelgono PI, in virtù del suo *status* di FSU, sulla base delle risposte fornite al questionario della società CRA.

195. Al riguardo, tuttavia, l'Autorità osserva che PI ha selezionato come risposte attinenti con la fornitura del SU solo quelle in cui i clienti hanno affermato che la scelta di usufruire dei servizi finanziari è motivata dalla maggiore fiducia riposta in PI rispetto ad altri istituti bancari e dalla maggiore comodità, non conteggiando, invece, la percentuale della clientela che non ha indicato alcuna motivazione. A tal proposito, l'Autorità ritiene che quei clienti non debbano essere esclusi, in quanto la mancanza di motivazione non sottintende che la scelta dei servizi finanziari offerti da PI sia indipendente dalla fornitura del SU, piuttosto lascia intendere che essa possa essere il frutto di una serie di motivazioni, alcune delle quali riconducibili anche al SU. Per tale ragione, l'Autorità ritiene che la quota corrispondente agli intervistati che non hanno fornito alcuna motivazione debba essere distribuita, in maniera proporzionale, su tutte le altre categorie di risposte in cui è stata fornita una motivazione.

196. Inoltre, PI, fra le risposte riconducibili alla maggiore fiducia e alla comodità, ha ritenuto effettivamente ascrivibili alla fornitura del SU solo quelle dei clienti che hanno affermato che PI è incaricata di consegnare la posta su tutto il territorio nazionale, di avere un UP vicino casa o al lavoro e di andare comunque all'ufficio postale per effettuare operazioni del SU. Successivamente, PI ha ridotto il risultato ottenuto, moltiplicandolo per la percentuale dei ricavi dei servizi finanziari generati dagli UP da chiudere nello scenario NFSU. Al riguardo, l'Autorità non concorda con la scelta di PI di ridurre l'incidenza media di tutte le risposte e con la scelta del fattore moltiplicativo. Difatti, l'Autorità ritiene che le risposte la cui incidenza possa essere ridotta siano solo quelle in cui il cliente ha affermato di avere un UP vicino casa o al lavoro, in quanto non tutti gli UP verrebbero chiusi, per gli altri clienti, invece, l'incidenza delle risposte non possa essere ridotta. Inoltre, l'Autorità ritiene che per riproporzionare il risultato ottenuto un fattore più appropriato sia la percentuale di UP chiusi nello scenario controfattuale.

197. Apportando le modifiche suesposte alla metodologia di PI, l'Autorità ottiene un valore dei vantaggi intangibili pari a 105 milioni di euro, per il 2017, a 120 milioni di euro, per il 2018, e a 126 milioni di euro, per il 2019.

5.2.2. *Occasioni di contatto*

198. L'Autorità ritiene che ulteriori vantaggi intangibili e commerciali derivino dal beneficio pubblicitario che trae l'operatore incaricato di fornire il SU dall'esposizione del proprio *brand* commerciale presso gli UP, i mezzi di trasporto utilizzati su tutto il territorio nazionale e le divise dei portalettere, che verrebbe ridimensionata laddove PI non fornisse più il SU. Per quantificare questi vantaggi l'Autorità utilizza i medesimi criteri adottati nell'ambito della delibera n. 298/17/CONS, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

199. In tale valutazione si tiene conto del fatto che, in base ai dati raccolti dall'Autorità per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC),⁹⁴ il valore pubblicitario medio per superficie impegnata risulta pari a 91,3 €/mq, nel 2017, a 90,8 €/mq, nel 2018, e a 84,5 €/mq, nel 2019. Sulla base di tali valori, il vantaggio relativo alle occasioni di contatto risulta pari a circa 11 milioni di euro, per il 2017, 10 milioni di euro, per il 2018, e a 9 milioni di euro, per il 2019.

D.10 Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito ai vantaggi intangibili e commerciali derivanti dagli obblighi di SU?

⁹⁴ Cfr. delibere nn. 9/19/CONS, 25/20/CONS e 13/21/CONS.

6. ONERE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTALE

200. In continuità con la modalità di calcolo adottata negli anni precedenti, l’Autorità determina l’onere del SU come somma del costo netto (differenza tra il risultato dello scenario fattuale e di quello controfattuale) e del costo del capitale, al netto dei vantaggi intangibili e commerciali.

201. Come specificato nel capitolo 4, l’Autorità calcola il costo del capitale sia con la metodologia del WACC, sia con quella dell’EBIT MARGIN (solo per il 2018 e 2019).

202. I risultati sono riportati nella tabella che segue, che riporta il calcolo del costo netto presentato da PI e quello elaborato dall’Autorità, nelle due suddette ipotesi. I valori per ciascuna voce sono espressi in termini di differenza tra scenario NFSU e FSU.

Tabella 11: Prospetto riepilogativo calcolo costo netto per gli anni 2017, 2018 e 2019

	Calcolo PI	Calcolo AGCOM	Calcolo PI	Calcolo AGCOM	Calcolo PI	Calcolo AGCOM
	2017 (milioni di euro)		2018 (milioni di euro)		2019 (milioni di euro)	
Ricavi persi (A)	-184	-186	-166	-174	-176	-172
Costi evitati (B)	-792	-611	-740	-602	-567	-446
Net cost (C)	608	425	573	428	391	274
Profitti ragionevoli (D)*	30	38	30/123	32/106	26/115	31/99
VIC. (E)	30	116	34	131	35	135
Onere del SU (C+D-E)	608⁹⁵	348	570/662⁹⁶	329/403	382/471⁹⁷	170/238

*Nella riga “Profitti ragionevoli” la cifra in grassetto rappresenta il valore calcolato con la metodologia WACC.

203. Nelle figure che seguono si riporta un confronto tra i valori dell’onere del servizio universale proposti da Poste Italiane, le cifre stanziare dalla Ragioneria generale dello Stato e le valutazioni dell’Autorità (con il WACC e con l’EBIT MARGIN) negli anni dal 2011 al 2019.

⁹⁵ PI calcola l’onere del SU per l’anno 2017 ponendo il controfattuale pari a zero. Per tale ragione la sua stima è pari a 586 milioni di euro.

⁹⁶ PI calcola l’onere del SU per l’anno 2018 ponendo il controfattuale pari a zero e valorizzando il profitto ragionevole con il metodo dell’EBIT margin a 123 milioni di euro. Per tale ragione la sua stima è pari a 637 milioni di euro.

⁹⁷ PI calcola l’onere del SU per l’anno 2019 ponendo il controfattuale pari a zero e valorizzando il profitto ragionevole con il metodo dell’EBIT margin a 115 milioni di euro. Per tale ragione la sua stima è pari a 509 milioni di euro.



Grafico 2: Confronto tra Onere SU quantificato da PI, gli stanziamenti pubblici e le valutazioni dell'AGCOM usando il WACC





Grafico 3: Confronto tra Onere SU quantificato da PI, gli stanziamenti pubblici e le valutazioni dell'AGCOM usando l'EBIT MARGIN



204. L'onere del SU è inferiore alla cifra stanziata dalla Ragioneria generale dello Stato solo nell'anno 2019 (di 93 milioni di euro, se si utilizza il WACC, e di 24 milioni di euro, se si utilizza l'EBIT MARGIN).

205. Al riguardo si osserva che, in base all'art. 6, comma 5, del Contratto di programma 2015-2019, *“Qualora l'ammontare delle compensazioni complessivamente erogate, relativamente a ciascun biennio, nonché all'ultimo anno di vigenza del presente contratto, risulti, in via definitiva, eccedente l'onere complessivamente sostenuto nel medesimo periodo per la fornitura del servizio postale universale, il Ministero dell'economia e delle finanze chiede con cadenza biennale al fornitore del servizio universale di restituire l'importo pari alla differenza tra le compensazioni effettivamente erogate e l'onere complessivamente accertato, mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato sul capitolo di capo 10 n. 3387”*.

206. [omissis]⁹⁸

207. [omissis].

⁹⁸ [omissis].

7. L'INIQUITÀ DELL'ONERE DERIVANTE DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO UNIVERSALE

208. La direttiva n. 2008/6/CE prevede che, nell'ipotesi in cui gli obblighi di SU generino un onere finanziario eccessivo in capo al fornitore designato (in inglese “*unfair*”, inteso come “iniquo”), gli Stati membri possano introdurre un meccanismo di finanziamento (cfr. cap. 1).

209. Al fine di chiarire cosa il legislatore intenda quando fa riferimento ad un onere iniquo, è opportuno osservare che la normativa europea non reca alcuna definizione al riguardo. Il legislatore europeo rinvia, dunque, ad una nozione di “iniquità” già nota all'ordinamento.

210. La normativa nazionale di recepimento non ha arricchito di contenuti la nozione di onere iniquo, limitandosi a rinviare a quanto previsto dalla direttiva europea, laddove fa espresso riferimento all'allegato I recante “*Orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale*”, e rimettendo all'Autorità di regolazione il compito di effettuare le valutazioni di merito.

211. Al fine di valutare se sussistano le condizioni per finanziare l'FSU, occorre quindi procedere come segue:

- i. *in primis*, verificare che la fornitura degli obblighi di SU determini un costo netto;
- ii. successivamente, valutare se il costo netto rappresenti o meno un onere iniquo;
- iii. da ultimo, individuare i meccanismi cui ricorrere per il finanziamento del costo netto.

212. La giurisprudenza formatasi in materia di finanziamento del costo netto del SU nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica può fornire alcune importanti indicazioni. Al riguardo, appare significativa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito denominata anche Corte) che, sul caso *Commissione europea v. Regno del Belgio*, C-222/08, in data 6 ottobre 2010, ha ribadito l'esigenza che l'iniquità del costo netto sia accertata dalle Autorità nazionali di regolamentazione in concreto prima che sia disposto qualsiasi indennizzo. Ciò è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario che, nella direttiva n. 2002/22/CE (cd. “direttiva servizio universale”), esclude forme di automatismo tra il costo netto originatosi dalla fornitura del SU ed il diritto al suo finanziamento. Con tale decisione, la Corte chiarisce che di iniquità si può parlare se, per l'impresa fornitrice del SU, l'onere «*presenta un carattere eccessivo rispetto alla sua capacità di sostenerlo*».

213. Al fine di definire più compiutamente i parametri in base ai quali valutare se l'FSU abbia o meno la capacità di sostenere il relativo onere, la Corte precisa che occorre tenere conto dell'insieme delle caratteristiche proprie dell'impresa interessata e, in particolare:

- i. del livello delle sue dotazioni (intese come le risorse di cui dispone l'FSU);
- ii. della sua situazione economica e finanziaria;

iii. della sua quota di mercato.

214. Inoltre, esistono alcuni studi che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'iniquità dell'onere⁹⁹ ed è possibile ricorrere ad un *benchmark* dei criteri adottati negli altri paesi europei.

215. Dai dati a disposizione dell'Autorità risulta che non tutti i paesi europei hanno una definizione di iniquità dell'onere nel proprio ordinamento; i paesi che comunque valutano l'iniquità in genere utilizzano un criterio in base al quale l'onere è ritenuto eccessivo se la sua incidenza sui ricavi o sui costi del fornitore del servizio universale supera una determinata soglia.

216. In particolare, i criteri adottati negli altri paesi europei, che hanno effettuato almeno una volta il calcolo del costo netto, sono i seguenti:

- in Belgio l'onere è ritenuto non ragionevole se supera il 3% dei ricavi relativi ai servizi universali dell'operatore FSU, mentre in Grecia se supera l'1%;
- in Ungheria l'onere è ritenuto non ragionevole se supera l'1% dei costi totali relativi ai servizi universali dell'operatore FSU;
- nella Repubblica Ceca, invece, l'onere è ritenuto non ragionevole se supera l'1% dei costi totali dell'operatore FSU;

217. Al riguardo, si osserva che il costo netto del SU di PI per gli anni 2017, 2018 e 2019 supera ciascuna delle soglie fissate da tali paesi europei ai fini della definizione di iniquità dell'onere. Quindi, sebbene nell'ordinamento nazionale non sia prevista una definizione di iniquità dell'onere e non vi sia una definizione univoca a livello europeo, l'Autorità, adottando uno qualsiasi dei criteri sopracitati, desume che gli oneri del SU di PI per gli anni 2017, 2018 e 2019 siano iniqui e quindi meritevoli di finanziamento.

D.11 Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito all'iniquità dell'onere del SU?

⁹⁹Frontier Economics, "Study on the principles used to calculate the net costs of the postal USO", gennaio 2013;

ANACOM, *Decision on the concept of unfair financial burden for the purpose of compensating the net cost of the universal service with respect to postal services*, 18 febbraio 2014.

8. IL FONDO DI COMPENSAZIONE

218. Per il finanziamento del costo netto del SU, l'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 261/1999 (che recepisce la direttiva n. 97/67/CE) prevede, quale ulteriore strumento rispetto ai trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione del fondo di compensazione, così come definito dall'art. 10 del citato decreto, cui sono tenuti a contribuire, «*i titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale, derivanti dall'attività autorizzata*». Il legislatore italiano ha, pertanto, previsto la possibilità di imporre l'obbligo di contribuzione al meccanismo di condivisione dei costi derivanti dal SU ai titolari di licenza individuale (art. 5 del d.lgs. n. 261/1999) e di autorizzazione generale (art. 6 del d.lgs. n. 261/1999).

219. La norma nazionale di recepimento deve essere letta alla luce di quanto stabilito dal legislatore europeo riguardo a tale tematica, che di seguito si riassume:

- i. ai fornitori dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del SU (licenziatari), può essere imposto l'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo di compensazione (così come risulta dal combinato disposto dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 9, comma 2, della direttiva 97/67/CE nel testo vigente);
- ii. ai fornitori di servizi postali, compresi gli autorizzati, può essere imposto l'obbligo di contribuzione qualora i loro servizi possano considerarsi, nell'ottica di un utente, rientranti nell'ambito di applicazione del SU perché denotino un livello di «*intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, nonché l'impiego previsto e la tariffazione*» (considerando 27 della direttiva n. 2008/6/CE, richiamato anche nelle previsioni relative agli obblighi dei soggetti autorizzati, art. 11, comma 1, lettera f), del regolamento sul rilascio dei titoli abilitativi del regolamento, approvato con delibera n. 129/15/CONS.

220. La direttiva 2002/22/CE relativa al SU in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica richiede, al *considerando* 21, che gli Stati membri vigilino affinché il metodo di ripartizione dei costi condivisi si basi su criteri oggettivi e non discriminatori e rispetti il principio di proporzionalità, anche, eventualmente, esonerando dalla contribuzione al fondo di compensazione i nuovi operatori che non hanno ancora una presenza significativa sul mercato.

221. In tal senso, il meccanismo di ripartizione dovrebbe essere applicato proporzionalmente agli operatori postali tenuti a contribuire finanziariamente al fondo di compensazione, incluso l'FSU, tenendo conto delle corrispondenti quote di mercato da ciascuno detenute, valutando inoltre l'effettiva sostenibilità della contribuzione al fondo da parte dei soggetti che non presentino una oggettiva capacità concorrenziale.

222. L'identificazione delle imprese, titolari di autorizzazione generale, che potrebbero essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione presuppone una valutazione dei servizi forniti da tali imprese. L'impresa potrà essere chiamata a contribuire al fondo di

compensazione se i servizi da essa resi possono, nell'ottica di un utente, essere considerati sufficientemente intercambiabili con i servizi universali, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, nonché l'impiego previsto e la tariffazione.

223. Quando il finanziamento pubblico del SU è inferiore al costo netto, la parte residuale dell'onere è implicitamente finanziata dall'FSU. In tal senso, la direttiva 2008/6/CE riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere forme di autofinanziamento dei servizi universali, consentendo «*ove necessario, che i profitti derivanti da altre attività del fornitore o dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnati, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale, nella misura in cui ciò è conforme al trattato*» (così al considerando 26).

224. Tale meccanismo di sussidio del costo netto del SU, attraverso ricavi dell'FSU diversi da quelli relativi al servizio postale universale, è tipicamente diffuso a livello UE e corrisponde a quanto da sempre accaduto in Italia. Infatti, fino ad oggi PI ha sempre coperto l'onere del SU con i finanziamenti pubblici e, per l'eventuale quota residuale, con i profitti derivanti da altre attività, quali ad esempio le proprie attività bancarie, assicurative e finanziarie, in conformità con il dettato comunitario. In ambito europeo, pur se previsto dalla normativa in alcuni paesi, il fondo di compensazione a carico degli operatori del mercato postale risulta ad oggi essere stato attivato solo in rari casi.¹⁰⁰

225. Inoltre, nello studio di *Copenhagen Economics* per la CE è esplicitato che il metodo di finanziamento del SU più diffuso a livello europeo nel periodo 2013-2016 è stato il finanziamento attraverso fondi pubblici, e che il finanziamento attraverso il fondo di compensazione potrebbe portare ad una distorsione della concorrenza.¹⁰¹ Lo studio, altresì evidenzia che una maggiore flessibilità nella regolamentazione può costituire uno strumento per rendere superfluo un meccanismo di finanziamento.¹⁰²

226. Tanto premesso, in base ai calcoli svolti dall'Autorità il fondo di compensazione si dovrebbe attivare negli anni 2017 e 2018 (nel 2018 l'importo sarebbe differente a seconda che si utilizzi il WACC o l'EBIT MARGIN per calcolare il profitto ragionevole). In particolare, per l'anno 2017 il fondo di compensazione dovrebbe essere pari a 85 milioni di euro, mentre nel 2018 dovrebbe essere pari a 66 milioni di euro, se si utilizza il WACC, e a 141 milioni di euro, se si utilizza l'EBIT MARGIN. In quest'ultimo caso comunque l'ammontare effettivo del fondo non potrebbe superare il limite massimo di 89 milioni di euro previsto dal Contratto di programma 2015-2019.

¹⁰⁰ Secondo lo studio di *Copenhagen Economics*, "Main developments in the postal sector (2013-2016)", luglio 2018, pag. 223, il fondo di compensazione è stato istituito solo in tre paesi, Estonia, Slovacchia e Polonia, ma in Slovacchia il fondo è quasi interamente finanziato dallo Stato e in Polonia i maggiori contribuenti sono lo stesso FSU e lo Stato.

¹⁰¹ *Copenhagen Economics*, "Main developments in the postal sector (2013-2016)", luglio 2018, pag. 215.

¹⁰² *Copenhagen Economics*, "Main developments in the postal sector (2013-2016)", luglio 2018, pag. 256.



227. Al riguardo, si osserva che gli operatori tenuti a contribuire al fondo di compensazione sono i licenziatari, mentre gli autorizzati possono essere chiamati a contribuire solo ove sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dal *considerando 27* della direttiva 2008/6. Allo stato, i soggetti tenuti a contribuire, vale a dire i licenziatari, dichiarano di non fornire servizi rientranti nel servizio universale; in ogni caso, in considerazione delle quote di mercato, PI contribuirebbe al fondo di compensazione in misura assolutamente preponderante. PI, inoltre, a seguito della recente operazione di concentrazione, dovrebbe corrispondere anche l'importo dovuto da Nexive che, nel periodo considerato nel presente procedimento, era il secondo operatore del mercato. La quota residuale a carico degli altri operatori risulterebbe, dunque, esigua e tale da non giustificare l'attivazione di un fondo di compensazione che avrebbe una platea di soggetti tenuti alla contribuzione estremamente frammentata (ripartizione della quota residuale fra circa oltre 2000 operatori licenziatari) con costi amministrativi notevoli.¹⁰³

228. Si osserva che PI, a differenza degli altri operatori, in questi anni di trasformazione del mercato postale è riuscita a mantenere una condizione economica stabile grazie alla fornitura di altri servizi (finanziari e assicurativi) attraverso la rete del SU, quindi non ha ridotto la sua capacità di finanziare l'onere del SU.

229. Alla luce delle considerazioni esposte sopra sulla quota di mercato di PI e dei cambiamenti in corso nel settore postale, nonché in continuità con le decisioni relative agli anni precedenti, l'Autorità non ritiene opportuno procedere all'attivazione di un fondo di compensazione per gli anni 2017, 2018 e 2019. L'Autorità si riserva, tuttavia, di effettuare ulteriori approfondimenti nelle prossime verifiche sul costo netto.

D.12 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al fondo di compensazione?

¹⁰³ Tale criterio è utilizzato anche nel settore delle telecomunicazioni, dove, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'allegato 11 al Codice delle Comunicazioni elettroniche il meccanismo di ripartizione dei costi a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, non è applicabile quando *“l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale”*.



Allegato I all'allegato B alla delibera n. 79/21/CONS

INDICE

Indice	1
ALLEGATO I.....	2
1. La rete di Poste Italiane	2
1.1. La rete logistica dei servizi postali di Poste Italiane	2
1.2. La Rete Commerciale di Poste Italiane	7

ALLEGATO I

1. LA RETE DI POSTE ITALIANE

A1. Per la fornitura dei servizi postali, universali e non, Poste Italiane si avvale di una rete logistica, dedicata alla raccolta, allo smistamento, al trasporto, alla distribuzione ed alla consegna dei prodotti postali, e di una rete commerciale, che comprende la rete degli uffici postali.

1.1. La rete logistica dei servizi postali di Poste Italiane

A2. La lavorazione della corrispondenza in entrata nella rete logistica si articola nelle seguenti fasi, che sono rappresentate schematicamente nella figura successiva:

- Accettazione;
- Raccolta;
- Smistamento in partenza (CRP);
- Rete di trasporto nazionale;
- Smistamento in arrivo (CRA);
- Distribuzione;
- Recapito.

Figura A.1: Rappresentazione schematica della rete logistica di PI



Fonte: Poste Italiane

1.1.1. Accettazione

A3. Nella rete postale vi sono diversi canali di accettazione della corrispondenza distinti in base al prodotto che viene spedito e alla tipologia di clientela che effettua la spedizione (*retail* o *business*).

A4. Per la clientela *retail* sono previsti due canali di accettazione attraverso cui può essere spedita la corrispondenza, che sono:

- le cassette di impostazione, che sono circa 46.000;
- gli uffici postali (UP), per la posta descritta e indescritta.¹ La rete degli UP è costituita da circa 12.800 uffici, distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- la rete punto poste, che consente il ritiro degli acquisti *online* e la spedizione di resi e pacchi prepagati. La rete punto poste è costituita da oltre 10.000 punti di ritiro, vale a dire attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizione pacchi, e 350 *locker*.

A5. Per la clientela *business* sono previsti due canali di accettazione, attivi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 17:00, che, nel 2019, erano costituiti da:

- 16 centri di smistamento (CS)²;
- 99 punti di accettazione presso i Centri Provinciali (CO³ e CD⁴).

1.1.2. Raccolta

A6. La fase di raccolta ha lo scopo di concentrare tutti gli oggetti provenienti dai diversi canali di accettazione (uffici postali e cassette di impostazione) presso i centri che effettuano lo smistamento (CRP – Centri Ripartizione in Partenza). La raccolta viene effettuata solo per i prodotti *retail*, orientativamente dalle ore 10:00 alle 16:00, in quanto i prodotti *business* sono consegnati dai Grandi Clienti direttamente presso le accettazioni dei centri di smistamento (CS/CO/CDM).⁵

¹ Nella categoria di posta descritta rientrano le raccomandate, le assicurate e gli atti giudiziari. La posta indescritta è il servizio *standard* di spedizione della corrispondenza, di cui fanno parte, *inter alia*, la posta prioritaria, la posta ordinaria e la posta massiva.

² I CS sono siti industriali che concentrano tecnologia e impianti per l'automazione del processo di smistamento e servono nelle fasi di raccolta e distribuzione un determinato territorio composto da più province, cd. "bacino logistico".

³ I Centri Operativi sono completamente manuali e appartengono al bacino logistico di un CS. Essi hanno lo scopo di garantire il rispetto dello SLA J+1 (vedi *infra*) per i prodotti provenienti da extrabacino e destinati alla provincia di appartenenza.

⁴ Centri di distribuzione.

⁵ PI prevede anche l'attività di ritiro della corrispondenza (*pick-up*) presso i Grandi Clienti o attraverso personale proprio o attraverso soggetti esterni.

A7.I CD sono utilizzati come *transit point* delle linee di raccolta che servono le aree provinciali. Le linee di raccolta che coprono le aree metropolitane convergono invece direttamente presso il proprio centro provinciale (gli attuali CS/CO/CD).

A8.La raccolta è effettuata da soggetti esterni, detti accollatari, oppure in “gestione diretta”, vale a dire attraverso personale e mezzi di PI. Inoltre, i portalettere effettuano la raccolta dalle cassette di impostazione (cd. “vuotatura cassette”) nelle aree remote del paese, laddove le distanze da percorrere per raggiungere le cassette di impostazione siano brevi. Una volta raccolta la corrispondenza contenuta nelle cassette di impostazione, i portalettere la trasferiscono negli uffici di recapito di appartenenza della propria zona di recapito.

1.1.3. Smistamento in partenza (CRP)

A9.La rete di smistamento effettua le attività di smistamento dei prodotti postali in partenza (CRP) e in arrivo (Centro di ripartizione in arrivo, CRA). La rete di smistamento nel 2019 era composta da 16 CS, 7 CO ed 1 Centro Logistico (CL). Il CL ha le stesse caratteristiche dei CO, con l’aggiunta di attività di smistamento in fase di CRP per i prodotti con SLA J+1.⁶

A10. Lo smistamento in partenza rappresenta la prima fase in cui i prodotti postali sono lavorati per il trasporto fino alla destinazione. Nello specifico, i prodotti raccolti sono suddivisi in *cluster* omogenei per prodotto, formato e destinazione e sono posti in cassette per il trasporto verso i centri di smistamento dei bacini logistici di destinazione o, nel caso di prodotti locali destinati allo stesso bacino logistico di provenienza, per il trasporto verso gli uffici di recapito.

A11. Per i prodotti *retail* le fasi di CRP e CRA vengono effettuate in fasce orarie distinte (la prima fase dalle ore 14:00 alle ore 21:00), mentre, per i prodotti *business* le due fasi vengono effettuate nella medesima fascia oraria, dalle ore 8:00 alle 15:00 circa.⁷

1.1.4. Rete di trasporto nazionale

A12. La rete di trasporto nazionale assicura il trasferimento della corrispondenza e dei pacchi tra i diversi centri di smistamento. In particolare, interconnette i centri rete per

⁶ J+1, J+3 e J+n sono indicatori che rappresentano lo standard di qualità del servizio postale, dove J (Jour) indica il giorno di impostazione e i numeri (+1, +3 e +n) indicano i giorni feriali necessari per recapitare il prodotto.

⁷ Nella fase di smistamento in partenza dei prodotti *business* e *pallet/scatole diretti* (cioè contenenti prodotti indirizzati ad un unico bacino di destinazione), se sono destinati ad un bacino diverso da quello in cui si trovano, vengono soltanto consolidati, ovvero disposti in modo da colmare la capienza delle scatole, e caricati sui mezzi in partenza, se destinati al medesimo bacino di destinazione, passano direttamente alla fase di smistamento in arrivo. Invece i *pallet/scatole non diretti* (vale a dire contenenti prodotti destinati a più bacini di destinazione) subiscono una prima fase di smistamento assimilabile al CRP del prodotto *retail*, in cui il prodotto è ripartito per bacino di destinazione.

il prodotto che non è destinato, per la fase di CRA, al proprio bacino di competenza. La rete di trasporto nazionale è composta da:

- una rete “veloce” dedicata principalmente al trasporto dei prodotti con *standard J+1*, che è costituita da una rete di trasporto aereo con hub a Brescia, denominata “rete SAN” (Servizio Aeroportuale Notturmo), e due reti di trasporto su gomma (“rete J+1” e “Rete Grandi Clienti”);
- una rete “ad alta capacità” su gomma, costituita da autoarticolati dedicati al trasporto dei prodotti con livello di servizio superiore al J+1 (denominata “rete integrata”) oppure al trasporto di prodotti con standard J+1 e superiore nei giorni di sabato e domenica (denominata “rete *weekend*”).⁸

A13. Il trasporto nazionale dei prodotti in J+1 è effettuato orientativamente dalle ore 22:00 alle ore 3:00 del giorno successivo, mentre il trasporto nazionale dei prodotti non prioritari è effettuato orientativamente dalle ore 17:00 alle ore 9:00 del giorno successivo.

1.1.5. Smistamento in arrivo (CRA)

A14. Lo smistamento in arrivo viene effettuato nei centri di smistamento del bacino logistico a cui è destinata la corrispondenza. In questa fase il prodotto è ripartito per ufficio di recapito di destinazione, da cui partono le attività di recapito.

A15. Lo smistamento in arrivo dedicato ai prodotti *retail* raccolti il giorno stesso nel medesimo bacino logistico, viene effettuato dalle ore 21:00 alle ore 3:00, mentre quello dedicato ai prodotti provenienti da extra-bacino avviene orientativamente dalle ore 3:00 alle 6:00. Come specificato sopra, per i prodotti *business* le attività di smistamento in partenza e in arrivo sono effettuate nella medesima fascia oraria, dalle ore 8:00 alle 15:00 circa.

1.1.6. Distribuzione

A16. La rete di distribuzione consegna quotidianamente il prodotto lavorato in CRA dai CS/CO ai centri di distribuzione (CD-PDD⁹), da cui comincia l’attività di recapito. Nel 2019 la rete era composta da 1.543 uffici di recapito, di cui 767 CD e 776 PDD.

A17. I CD vengono serviti entro le ore 8:30, mentre i PDD vengono serviti entro le ore 9:30. In analogia con la rete di raccolta, i CD vengono utilizzati come *transit point* per la rete di alimentazione dei PDD. La distribuzione è effettuata in gestione diretta oppure attraverso accollatari.

⁸ Nel fine settimana i tempi per il trasporto sono più rilassati, anche per i prodotti in J+1, in quanto gli obiettivi di qualità relativi ai tempi di consegna si riferiscono ai giorni lavorativi, esclusi il sabato ed i festivi.

⁹ I PDD sono i Presidi Decentrati Distribuiti. I CD e PDD sono uffici di recapito.

1.1.7. Recapito

- A18. In base all'art. 3 del d.lgs. 261/1999, il recapito deve essere garantito da PI, in quanto fornitore del SU, per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) presso tutti i punti di consegna, ossia presso tutti i circa 30 milioni di indirizzi presenti sul territorio nazionale. A tal fine, PI suddivide il territorio in zone di recapito (di seguito anche "zone universali"), ciascuna delle quali, prima dell'implementazione del modello di *Joint delivery*, a partire dal 2018, era servita da un portalettere.
- A19. A seguito dell'implementazione del modello di *Joint delivery*, che prevede il recapito congiunto di lettere e pacchi, PI ha riorganizzato le fasi di trasporto, smistamento e consegna nell'ambito del piano "Deliver 2022".¹⁰ Questo piano è incentrato su una doppia linea di recapito diurna e pomeridiana, con consegna diurna a giorni alterni della posta non prioritaria nella maggior parte del territorio (corrispondente a circa il 92% della popolazione), giornaliera nei maggiori centri urbani (8% della popolazione) e pomeridiana per raccomandate e pacchi e-commerce; inoltre, la consegna dei pacchi avviene anche al sabato nella maggior parte del territorio (76% della popolazione).
- A20. PI ha definito una metodologia finalizzata a valorizzare la prestazione dei portalettere e a valutarne la congruità. Tale metodologia consiste nell'assegnare un punteggio alle varie attività svolte dal portalettere, in funzione della zona in cui opera, e nel determinare la prestazione del portalettere come somma di tutti i punteggi attribuiti alle varie attività. Sulla base del valore della prestazione, così calcolato, sono dimensionate le zone di recapito.
- A21. In particolare, la metodologia utilizzata da PI per valorizzare la prestazione dei portalettere, e determinarne la congruità, è sostanzialmente legata alle percorrenze che i portalettere devono effettuare giornalmente, indipendentemente dai volumi da consegnare: considerato che il portalettere deve comunque passare di fronte a tutti i possibili recapiti della zona assegnatagli, lo sforzo incrementale di imbucare una lettera nella cassetta del destinatario è pressoché nullo. L'unica eccezione a questo principio di invarianza della prestazione ai volumi di prodotti postali da consegnare è rappresentata dalla consegna degli invii descritti (raccomandate, assicurate ed atti giudiziari) e dei pacchi che comporta lo svolgimento di una serie di attività extra rispetto alla posta indescritta (come suonare il campanello, attendere risposta, qualificarsi, arrivare all'uscio di casa, prendere la firma del destinatario, consegnare l'oggetto, ritornare in strada, ecc.). Dal momento che queste attività rendono la prestazione dipendente dai volumi, sono computate nella prestazione del portalettere per ogni elemento di posta recapitata, ossia come il prodotto fra il tempo necessario per effettuare le operazioni e il numero di elementi da consegnare.
- A22. La prestazione è ritenuta congrua qualora il punteggio relativo a ciascuna zona ricada in un intervallo di congruità. Laddove la prestazione del portalettere superi il

¹⁰ Presentazione di PI, "Capital markets day deliver 2022", Milano 27 febbraio 2018.

limite di congruità, la società ricorre al lavoro straordinario, in attesa che venga ridefinito il perimetro della zona universale. Viceversa, laddove la prestazione del portalettere sia inferiore al limite di congruità, PI, ove possibile, rivede il perimetro della zona di recapito, ma non fa ricorso a forme di lavoro flessibile (ad esempio part time) in presenza di vincoli di tipo orografico (presenza di catene montuose o laghi), che impediscono l'accorpamento della zona di recapito con quelle limitrofe.

A23. La rete di recapito è costituita dagli uffici di recapito e comprende anche la forza lavoro, vale a dire i portalettere, di cui una parte è utilizzata come scorta, al fine di coprire la malattia e le ferie, i messi notificatori e le linee mercato.

A24. I prodotti omogenei consegnati agli uffici di recapito (CD e PDD), subiscono all'interno di tali uffici i seguenti processi di lavorazione:

- ripartizione fra i vari portalettere;
- messa in gita, ovvero sistemazione in ordine di consegna, nonché preparazione nella borsa.

A25. Dai CD partono i portalettere per il recapito. Il percorso di consegna prevede che il portalettere raggiunga tutti i punti di consegna¹¹ e che si fermi in quelli in cui è necessario imbucare la corrispondenza. La corrispondenza può essere consegnata a piedi, in bicicletta, in macchina o in furgone in base al numero di punti di consegna, ai volumi di corrispondenza da consegnare, ai km da percorrere e alle caratteristiche del territorio.

1.2. La Rete Commerciale di Poste Italiane

A26. L'organizzazione della rete commerciale territoriale di PI, ossia della rete degli UP, strutturata al fine di garantire il SU e conseguentemente presidiare tutto il territorio italiano, è articolata su tre livelli:

- Macro Aree Territoriali (MAT). Queste possono raggruppare più regioni, sono 6: Centro (Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna), Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna), Nord Est (Veneto, Trentino A.A. e Friuli V.G.), Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria), Sud (Campania, Calabria, Puglia e Basilicata) e Sicilia (Sicilia);
- Filiali. Le 6 MAT sono suddivise in filiali. Le filiali si identificano generalmente con le province ad eccezione di quelle dei grandi centri urbani (es. Roma, Milano, Napoli, Torino, ecc.) che possono avere più filiali. Nel 2019 la rete commerciale era composta da 132 filiali.

¹¹ I punti di consegna sono i punti presso i quali il portalettere deve fermarsi per la consegna della corrispondenza. All'interno di un civico ci possono essere più punti di consegna (ad esempio in un condominio i punti di consegna corrispondono alle abitazioni che fanno parte del condominio).



- Uffici Postali. Sul territorio sono presenti circa 13.000 UP che coprono più del 96% dei quasi 8.000 comuni italiani.

A27. Gli UP sono classificati in:

- UP centrali: sono gli UP principali caratterizzati dai dati quantitativi più elevati in termini di ricavi e costi gestiti oltre che di potenziale commerciale. Rappresentano il punto di riferimento tradizionale dei centri urbani di medie-grandi dimensioni, con ruolo quindi di rappresentanza per la clientela della città, ed offrono la gamma completa dei prodotti e servizi di Poste Italiane;
- UP relazionali: sono situati in zone a forte intensità commerciale. Offrono un'ampia gamma di prodotti con focus prevalente sui prodotti/servizi finanziari;
- UP standard: sono uffici di medie dimensioni situati in centri medi o medio grandi. Rappresentano il *cluster* più numeroso e contengono da 2 a 6 sportelli medi attivi per la clientela;
- UP base: sono situati in aree commercialmente marginali, paesi ed aree suburbane a bassa densità abitativa.

All'interno della macro-classificazione descritta, viene utilizzata una ulteriore suddivisione che tiene conto di caratteristiche strutturali/organizzative, determinando la distinzione tra UP Monoturno e Doppioturno (cioè aperti anche il pomeriggio).

A28. Le Aree Territoriali e le Filiali sono strutture di controllo e coordinamento territoriale di supporto agli UP che rappresentano, invece, la rete commerciale vera e propria.

A29. La rete degli uffici postali, a differenza della rete logistica, viene utilizzata sia per la fornitura di servizi postali, sia per quella di altri servizi, fra cui i servizi finanziari e assicurativi.¹²

¹² Si osservi che, mentre le attività finanziarie sono svolte dalla società Poste Italiane Spa, e contabilizzate attraverso il cosiddetto Patrimonio destinato BancoPosta, le attività assicurative sono presidiate dal Gruppo assicurativo Poste Vita.